

Matrimoni in crisi

Documentazione religiosa morale giuridica

a cura di Piero Barberi

Milano

7-21 maggio 2008

Bibbia

Levitico 18, 6-16

⁶ Nessuno si accosterà a una sua consanguinea, per avere rapporti con lei. ⁷ Non recherai oltraggio a tuo padre avendo rapporti con tua madre: è tua madre; non scoprirai la sua nudità. ⁸ Non scoprirai la nudità della tua matrigna. ⁹ Non scoprirai la nudità di tua sorella. ¹⁰ Non scoprirai la nudità della figlia di tuo figlio o della figlia di tua figlia. ¹¹ Non scoprirai la nudità della figlia della tua matrigna. ¹² Non scoprirai la nudità della sorella di tuo padre o di tua madre. ¹⁴ Non scoprirai la nudità del fratello di tuo padre. ¹⁵ Non scoprirai la nudità di tua nuora. ¹⁶ Non scoprirai la nudità di tua cognata.

Atti 15, 28-29

²⁸ Abbiamo deciso, lo Spirito Santo e noi, di non imporvi nessun altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: ²⁹ astenervi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalla **πορνείας**. Farete cosa buona perciò a guardarvi da queste cose. State bene”.

Deuteronomio 24, 1

¹ Quando un uomo ha preso una donna e ha vissuto con lei da marito, se poi avviene che essa non trovi grazia ai suoi occhi, perché egli ha trovato in lei qualche cosa di **vergognoso**, scriva per lei un libello di ripudio e glielo consegni in mano e la mandi via dalla casa.

1 Corinti 7, 10-11

¹⁰ Agli sposati poi ordino, non io, ma il Signore: la moglie non si separi dal marito - ¹¹ e qualora si separi, rimanga senza sposarsi o si riconcili con il marito - e il marito non ripudi la moglie.

Romani 7, 2-3

² La donna sposata è legata dalla legge al marito finché egli vive; ma se il marito muore, è libera dalla legge che la lega al marito. ³ Essa sarà dunque chiamata adultera se, mentre vive il marito, passa a un altro uomo, ma se il marito muore, essa è libera dalla legge e non è più adultera se passa a un altro uomo.

Matteo 1, 18-19

¹⁸ Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. ¹⁹ Giuseppe suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto.

Luca 16, 18

18 Chiunque ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio; chi sposa una donna ripudiata dal marito, commette adulterio.

Marco 10, 2-12

2 E avvicinati dei farisei, per metterlo alla prova, gli domandarono: “È lecito ad un marito ripudiare la propria moglie? ”. 3 Ma egli rispose loro: “Che cosa vi ha ordinato Mosè? ”. 4 Dissero: “Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di rimandarla”. 5 Gesù disse loro: “Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. 6 Ma all'inizio della creazione Dio li creò maschio e femmina; 7 per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e i due saranno una carne sola. 8 Sicché non sono più due, ma una sola carne. 9 L'uomo dunque non separi ciò che Dio ha congiunto”. 10 Rientrati a casa, i discepoli lo interrogarono di nuovo su questo argomento. Ed egli disse: 11 “Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio contro di lei; 12 se la donna ripudia il marito e ne sposa un altro, commette adulterio”.

Matteo 5, 31-32

31 Fu pure detto: Chi ripudia la propria moglie, le dia l'atto di ripudio; 32 ma io vi dico: chiunque ripudia sua moglie, eccetto il caso di **πορνείας**, la espone all'adulterio e chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio.

Matteo 19, 3-9

3 Allora gli si avvicinarono alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: “È lecito ad un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? ”. 4 Ed egli rispose: “Non avete letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina e disse: 5 Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola ? 6 Così che non sono più due, ma una carne sola. Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi”. 7 Gli obiettarono: “Perché allora Mosè ha ordinato di darle l'atto di ripudio e mandarla via ? ”. 8 Rispose loro Gesù: “Per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli, ma da principio non fu così. 9 Perciò io vi dico: Chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di **πορνείας**, e ne sposa un'altra commette adulterio”.

Concilio di Trento
DECRETO SUL MATRIMONIO 1563
Canone 7 (DS 1807)

Se qualcuno dirà che la Chiesa sbaglia quando ha insegnato ed insegna che secondo la dottrina evangelica ed apostolica (cf Mt 5,32; 19,9; Mc 10, 11-12; Lc 16,18; 1 Cor 7,11) non si può sciogliere il vincolo del matrimonio per l'adulterio di uno dei coniugi, e che l'uno e l'altro (perfino l'innocente, che non ha dato motivo all'adulterio) non possono, mentre vive l'altro coniuge, contrarre un altro matrimonio, e che, quindi, commette adulterio colui che, lasciata l'adultera, ne sposa un'altra, e colei che, scacciato l'adultero, si sposa con un altro, sia anatema.

Commissione Teologica Internazionale

SEDICI TESI DI CRISTOLOGIA SUL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

6 dicembre 1977

L'indissolubilità del matrimonio

11. In questo contesto, appare in una luce viva anche l'indissolubilità del matrimonio. Essendo Cristo l'unico sposo della Chiesa, il matrimonio cristiano non può diventare e restare un'immagine autentica dell'amore di Cristo per la Chiesa, senza partecipare alla fedeltà che definisce Cristo come sposo della Chiesa. Quali che siano il dolore e le difficoltà psicologiche che ne possano derivare è perciò impossibile consacrare a Cristo, per farne un segno o un sacramento del suo mistero, un amore coniugale che implicasse il divorzio di uno dei due contraenti o di tutti e due insieme, nel caso che il primo matrimonio sia veramente valido: cosa, questa, che in più di un caso non è evidente. Ma se il divorzio, secondo il suo scopo, dichiara d'ora in poi sciolta un'unione legittima e permette quindi di stabilirne un'altra, come è possibile pretendere che il Cristo possa fare di questo secondo "matrimonio" un'immagine reale del suo rapporto personale con la Chiesa? Benché possa avere un certo rispetto per alcuni aspetti, specialmente nel caso del coniuge ingiustamente abbandonato, il nuovo matrimonio dei divorziati non può essere un sacramento e crea un'incapacità oggettiva a ricevere l'eucaristia.

Divorzio ed eucaristia

12. Senza misconoscere le circostanze attenuanti e talvolta anche la qualità di un matrimonio civile successivo al divorzio, l'accesso dei divorziati risposati all'eucaristia risulta incompatibile con il mistero di cui la Chiesa è servitrice e testimone. Accogliendo i divorziati risposati all'eucaristia, la Chiesa lascerebbe credere a tali coniugi che essi possono, sul piano dei segni, comunicare con colui del quale essi rifiutano il mistero coniugale sul piano della realtà. Fare una cosa del genere, significherebbe inoltre che la Chiesa si dichiara d'accordo con battezzati, al momento in cui essi entrano o restano in una contraddizione oggettiva ed evidente con la vita, il pensiero e lo stesso essere del Signore come sposo della Chiesa. Se essa potesse comunicare il sacramento dell'unità a quelli e a quelle che, su un punto essenziale del mistero di Cristo, hanno rotto con lui, essa non sarebbe più segno e testimone del Cristo, ma suo contro-segno e suo contro-testimone. Non di meno, però, tale rifiuto non giustifica assolutamente una qualche procedura infamante che sarebbe in contraddizione, a sua volta, con la misericordia di Cristo verso noi peccatori.

Perché la Chiesa non può sciogliere un matrimonio "ratum et consummatum"

13. Questa visione cristologica del matrimonio cristiano permette ancora di comprendere perché la Chiesa non riconosce a se stessa nessun diritto di sciogliere un matrimonio "ratum et consummatum", ossia un matrimonio sacramentalmente contratto nella Chiesa e ratificato dagli sposi stessi nella loro carne. In effetti, la totale comunione di vita, che umanamente parlando definisce la coniugalità, evoca a suo modo il realismo dell'incarnazione in cui il Figlio di Dio diventa uno con l'umanità nella carne. Impegnandosi l'un l'altro nel dono senza riserve di se stessi, gli sposi esprimono il loro effettivo passaggio alla vita coniugale, in cui l'amore diventa una condivisione così assoluta quanto è possibile di se stesso con l'altro. Entrano così in quel tipo di condotta umana di cui Cristo ha richiamato il carattere irrevocabile e di cui ha fatto un'immagine rivelatrice del suo mistero. La Chiesa, quindi, non ha nessun potere su una unione coniugale che è passata sotto il potere di colui del quale essa deve annunciare il mistero e non svuotarlo.

Il "privilegio paolino"

14. Quello che viene chiamato "privilegio paolino" non contraddice in nulla quello che abbiamo appena ricordato. In funzione di quanto Paolo spiega in 1 Cor 7, 12-17, la Chiesa si riconosce il diritto di annullare un matrimonio umano che si dimostri cristianamente invivibile per il coniuge battezzato, a causa dell'opposizione che gli fa quello non battezzato. In questo caso, il "privilegio", se esiste veramente, gioca in favore della vita in Cristo, la cui importanza, per la Chiesa, può legittimamente prevalere su una vita coniugale che non ha potuto e non può effettivamente essere consacrata a Cristo da questa coppia.

ESORTAZIONE APOSTOLICA *FAMILIARIS CONSORTIO* DI GIOVANNI PAOLO II CIRCA I COMPITI DELLA FAMIGLIA CRISTIANA NEL MONDO DI OGGI

1981

Azione pastorale di fronte ad alcune situazioni irregolari

79. Nella sua sollecitudine di tutelare la famiglia in ogni sua dimensione, non soltanto in quella religiosa, il Sinodo dei Vescovi non ha tralasciato di prendere in attenta considerazione alcune situazioni religiosamente e spesso anche civilmente irregolari, che - negli odierni rapidi mutamenti delle culture - vanno purtroppo diffondendosi anche fra i cattolici, con non lieve danno dello stesso istituto familiare e della società, di cui esso costituisce la cellula fondamentale.

a) Il matrimonio per esperimento

80. Una prima situazione irregolare è data da quello che chiamano «matrimonio per esperimento», che molti oggi vorrebbero giustificare, attribuendo ad esso un certo valore. Già la stessa ragione umana insinua la sua inaccettabilità, mostrando quanto sia poco convincente che si faccia un «esperimento» nei riguardi di persone umane, la cui dignità esige che siano sempre e solo il termine dell'amore di donazione senza alcun limite né di tempo né di altra circostanza.

Dal canto suo, la Chiesa non può ammettere un tale tipo di unione per ulteriori, originali motivi, derivanti dalla fede. Da una parte, infatti, il dono del corpo nel rapporto sessuale è il simbolo reale della donazione di tutta la persona: una tale donazione peraltro, nell'attuale economia non può attuarsi con verità piena senza il concorso dell'amore di carità, dato da Cristo. Dall'altra parte, poi, il matrimonio fra due battezzati è il simbolo reale dell'unione di Cristo con la Chiesa, una unione non temporanea o «ad espe-

rimento», ma eternamente fedele; tra due battezzati, pertanto, non può esistere che un matrimonio indissolubile.

Tale situazione ordinariamente non può essere superata, se la persona umana, fin dall'infanzia, con l'aiuto della grazia di Cristo e senza timori, non è stata educata a dominare la nascente concupiscenza e ad instaurare con gli altri rapporti di amore genuino. Ciò non si ottiene senza una vera educazione all'amore autentico e al retto uso della sessualità, tale che introduca la persona umana secondo ogni sua dimensione, e perciò anche in quella che riguarda il proprio corpo, nella pienezza del mistero di Cristo.

Sarà molto utile indagare sulle cause di questo fenomeno, anche nel suo aspetto psicologico e sociologico, per giungere a trovare un'adeguata terapia.

b) Unioni libere di fatto

81. Si tratta di unioni senza alcun vincolo istituzionale pubblicamente riconosciuto, né civile né religioso. Questo fenomeno - esso pure sempre più frequente - non può non attirare l'attenzione dei pastori d'anime, anche perché alla sua base possono esserci elementi molto diversi fra loro, agendo sui quali sarà forse possibile limitarne le conseguenze.

Alcuni, infatti, vi si considerano quasi costretti da situazioni difficili - economiche, culturali e religiose - in quanto, contraendo regolare matrimonio, verrebbero esposti ad un danno, alla perdita di vantaggi economici, a discriminazioni, ecc. In altri, invece, si riscontra un atteggiamento di disprezzo, di contestazione o di rigetto della società, dell'istituto familiare, dell'ordinamento socio-politico, o di sola ricerca del piacere. Altri, infine, vi sono spinti dall'estrema ignoranza e povertà, talvolta da condizionamenti dovuti a situazioni di vera ingiustizia, o anche da una certa immaturità psicologica, che li rende incerti e timorosi di contrarre un vincolo stabile e definitivo. In alcuni Paesi le consuetudini tradizionali prevedono il matrimonio vero e proprio solo dopo un periodo di coabitazione e dopo la nascita del primo figlio.

Ognuno di questi elementi pone alla Chiesa ardui problemi pastorali, per le gravi conseguenze che ne derivano, sia religiose e morali (perdita del senso religioso del matrimonio, visto alla luce dell'Alleanza di Dio con il suo popolo: privazione della grazia del sacramento; grave scandalo), sia anche sociali (distruzione del concetto di famiglia; indebolimento del senso di fedeltà anche verso la società; possibili traumi psicologici nei figli; affermazione dell'egoismo).

Sarà cura dei pastori e della comunità ecclesiale conoscere tali situazioni e le loro cause concrete, caso per caso; avvicinare i conviventi con discrezione e rispetto; adoperarsi con una azione di paziente illuminazione, di caritatevole correzione, di testimonianza familiare cristiana, che possa spianare loro la strada verso la regolarizzazione della situazione.

Soprattutto, però, sia fatta opera di prevenzione, coltivando il senso della fedeltà in tutta l'educazione morale e religiosa dei giovani, istruendoli circa le condizioni e le strutture che favoriscono tale fedeltà, senza la quale non si dà vera libertà, aiutandoli a maturare spiritualmente, facendo loro comprendere la ricca realtà umana e soprannaturale del matrimonio-sacramento.

Il Popolo di Dio si adoperi anche presso le pubbliche autorità affinché resistendo a queste tendenze disgregatrici della stessa società e dannose per la dignità, sicurezza e benessere dei singoli cittadini, si adoperino perché l'opinione pubblica non sia indotta a sottovalutare l'importanza istituzionale del matrimonio e della famiglia. E poiché in molte regioni, per l'estrema povertà derivante da strutture socio-economiche ingiuste o inadeguate, i giovani non sono in condizione di sposarsi come si conviene, la società e le pubbliche autorità favoriscono il matrimonio legittimo mediante una serie di interventi sociali e politici, garantendo il salario familiare, emanando disposizioni per un'abitazione adatta alla vita familiare, creando adeguate possibilità di lavoro e di vita.

c) Cattolici uniti col solo matrimonio civile

82. E' sempre più diffuso il caso di cattolici che, per motivi ideologici e pratici, preferiscono contrarre il solo matrimonio civile, rifiutando o almeno rimandando quello religioso. La loro situazione non può equipararsi senz'altro a quella dei semplici conviventi senza alcun vincolo, in quanto vi si riscontra almeno un certo impegno a un preciso e probabilmente stabile stato di vita, anche se spesso non è estranea a questo passo la prospettiva di un eventuale divorzio. Ricercando il pubblico riconoscimento del vincolo da parte dello Stato, tali coppie mostrano di essere disposte ad assumersene, con i vantaggi, anche gli obblighi. Ciò nonostante, neppure questa situazione è accettabile da parte della Chiesa.

L'azione pastorale tenderà a far comprendere la necessità della coerenza tra la scelta di vita e la fede che si professa, e cercherà di far quanto è possibile per indurre tali persone a regolare la propria situazione alla luce dei principi cristiani. Pur trattandole con grande carità, e interessandole alla vita delle rispettive comunità, i pastori della Chiesa non potranno purtroppo ammetterle ai sacramenti.

d) Separati e divorziati non risposati

83. Motivi diversi, quali incomprensioni reciproche, incapacità di aprirsi a rapporti interpersonali, ecc. possono dolorosamente condurre il matrimonio valido a una frattura spesso irreparabile. Ovviamente la separazione deve essere considerata come estremo rimedio, dopo che ogni altro ragionevole tentativo si sia dimostrato vano.

La solitudine e altre difficoltà sono spesso retaggio del coniuge separato, specialmente se innocente. In tal caso la comunità ecclesiale deve più che mai sostenerlo; prodigargli stima, solidarietà, comprensione ed aiuto concreto in modo che gli sia possibile conservare la fedeltà anche nella difficile situazione in cui si trova; aiutarlo a coltivare l'esigenza del perdono propria dell'amore cristiano e la disponibilità all'eventuale ripresa della vita coniugale anteriore.

Analogo è il caso del coniuge che ha subito divorzio, ma che - ben conoscendo l'indissolubilità del vincolo matrimoniale valido - non si lascia coinvolgere in una nuova unione, impegnandosi invece unicamente nell'adempimento dei suoi doveri di famiglia e delle responsabilità della vita cristiana. In tal caso il suo esempio di fedeltà e di coerenza cristiana assume un particolare valore di testimonianza di fronte al mondo e alla Chiesa, rendendo ancor più necessaria, da parte di questa, un'azione continua di amore e di aiuto, senza che vi sia alcun ostacolo per l'ammissione ai sacramenti.

e) I divorziati risposati

84. L'esperienza quotidiana mostra, purtroppo, che chi ha fatto ricorso al divorzio ha per lo più in vista il passaggio ad una nuova unione, ovviamente non col rito religioso cattolico. Poiché si tratta di una piaga che va, al pari delle altre, intaccando sempre più largamente anche gli ambienti cattolici, il problema dev'essere affrontato con premura indilazionabile. I Padri Sinodali l'hanno espressamente studiato. La Chiesa, infatti, istituita per condurre a salvezza tutti gli uomini e soprattutto i battezzati, non può abbandonare a se stessi coloro che - già congiunti col vincolo matrimoniale sacramentale - hanno cercato di passare a nuove nozze. Perciò si sforzerà, senza stancarsi, di mettere a loro disposizione i suoi mezzi di salvezza.

Sappiano i pastori che, per amore della verità, sono obbligati a ben discernere le situazioni. C'è infatti differenza tra quanti sinceramente si sono sforzati di salvare il primo matrimonio e sono stati abbandonati del tutto ingiustamente, e quanti per loro grave colpa hanno distrutto un matrimonio canonicamente valido. Ci sono infine coloro che hanno contratto una seconda unione in vista dell'educazione dei figli, e talvolta sono soggettivamente certi in coscienza che il precedente matrimonio, irreparabilmente distrutto, non era mai stato valido.

Insieme col Sinodo, esorto caldamente i pastori e l'intera comunità dei fedeli affinché aiutino i divorziati procurando con sollecita carità che non si considerino separati dalla Chiesa, potendo e anzi dovendo, in quanto battezzati, partecipare alla sua vita. Siano esortati ad ascoltare la Parola di Dio, a frequentare il sacrificio della Messa, a perseverare nella preghiera, a dare incremento alle opere di carità e alle iniziative della comunità in favore della giustizia, a educare i figli nella fede cristiana, a coltivare lo spirito e le opere di penitenza per implorare così, di giorno in giorno, la grazia di Dio. La Chiesa preghi per loro, li incoraggi, si dimostri madre misericordiosa e così li sostenga nella fede e nella speranza.

La Chiesa, tuttavia, ribadisce la sua prassi, fondata sulla Sacra Scrittura, di non ammettere alla comunione eucaristica i divorziati risposati. Sono essi a non poter esservi ammessi, dal momento che il loro stato e la loro condizione di vita contraddicono oggettivamente a quell'unione di amore tra Cristo e la Chiesa, significata e attuata dall'Eucaristia. C'è inoltre un altro peculiare motivo pastorale: se si ammettessero queste persone all'Eucaristia, i fedeli rimarrebbero indotti in errore e confusione circa la dottrina della Chiesa sull'indissolubilità del matrimonio.

La riconciliazione nel sacramento della penitenza - che aprirebbe la strada al sacramento eucaristico - può essere accordata solo a quelli che, pentiti di aver violato il segno dell'Alleanza e della fedeltà a Cristo, sono sinceramente disposti ad una forma di vita non più in contraddizione con l'indissolubilità del matrimonio. Ciò comporta, in concreto, che quando l'uomo e la donna, per seri motivi - quali, ad esempio, l'educazione dei figli - non possono soddisfare l'obbligo della separazione, «assumono l'impegno di vivere in piena continenza, cioè di astenersi dagli atti propri dei coniugi» (Giovanni Paolo PP. II, Omelia per la chiusura del VI Sinodo dei Vescovi, 7 [25 Ottobre 1980]: AAS 72 [1980] 1082).

Similmente il rispetto dovuto sia al sacramento del matrimonio sia agli stessi coniugi e ai loro familiari, sia ancora alla comunità dei fedeli proibisce ad ogni pastore, per qualsiasi motivo o pretesto anche pastorale, di porre in atto, a favore dei divorziati che si risposano, cerimonie di qualsiasi genere. Queste, infatti, darebbero l'impressione della celebrazione di nuove nozze sacramentali valide e indurrebbero conseguentemente in errore circa l'indissolubilità del matrimonio validamente contratto.

Agendo in tal modo, la Chiesa professa la propria fedeltà a Cristo e alla sua verità; nello stesso tempo si comporta con animo materno verso questi suoi figli, specialmente verso coloro che, senza loro colpa, sono stati abbandonati dal loro coniuge legittimo.

Con ferma fiducia essa crede che, anche quanti si sono allontanati dal comandamento del Signore ed in tale stato tuttora vivono, potranno ottenere da Dio la grazia della conversione e della salvezza, se avranno perseverato nella preghiera, nella penitenza e nella carità.

CODICE DI DIRITTO CANONICO

1983

IL MATRIMONIO

Can. 1055 - § 1. Il patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione e educazione della prole, tra battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento.

§ 2. Pertanto tra battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento.

Can. 1056 - Le proprietà essenziali del matrimonio sono l'unità e l'indissolubilità, che nel matrimonio cristiano conseguono una peculiare stabilità in ragione del sacramento.

Can. 1057 - § 1. L'atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti manifestato legittimamente tra persone giuridicamente abili; esso non può essere supplito da nessuna potestà umana.

§ 2. Il consenso matrimoniale è l'atto della volontà con cui l'uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio.

Can. 1058 - Tutti possono contrarre il matrimonio, se non ne hanno la proibizione dal diritto.

Can. 1059 - Il matrimonio dei cattolici, anche quando sia battezzata una sola delle parti, è retto non soltanto dal diritto divino, ma anche da quello canonico, salva la competenza dell'autorità civile circa gli effetti puramente civili del medesimo matrimonio.

Can. 1060 - Il matrimonio ha il favore del diritto; pertanto nel dubbio si deve ritenere valido il matrimonio fino a che non sia provato il contrario.

Can. 1061 - § 1. Il matrimonio valido tra battezzati si dice solamente rato, se non è stato consumato; rato e consumato se i coniugi hanno compiuto tra loro, in modo umano, l'atto per sé idoneo alla generazione della prole, al quale il matrimonio è ordinato per sua natura, e per il quale i coniugi divengono una sola carne.

§ 2. Celebrato il matrimonio, se i coniugi hanno coabitato, se ne presume la consumazione, fino a che non sia provato il contrario.

§ 3. Il matrimonio invalido si dice putativo, se fu celebrato in buona fede da almeno una delle parti, fino a tanto che entrambe le parti non divengano consapevoli della sua nullità.

Can. 1062 - § 1. La promessa di matrimonio, sia unilaterale sia bilaterale, detta fidanzamento, è regolata dal diritto particolare stabilito dalla Conferenza Episcopale, nel rispetto delle eventuali consuetudini e leggi civili.

§ 2. Dalla promessa di matrimonio non consegue l'azione per esigere la celebrazione; consegue, invece, quella per la riparazione dei danni, se dovuta.

GLI IMPEDIMENTI DIRIMENTI IN SPECIE

Can. 1083 - § 1. L'uomo prima dei sedici anni compiuti, la donna prima dei quattordici pure compiuti, non possono celebrare un valido matrimonio.

§ 2. È diritto della Conferenza Episcopale fissare una età maggiore per la lecita celebrazione del matrimonio.

Can. 1084 - § 1. L'impotenza copulativa antecedente e perpetua, sia da parte dell'uomo sia da parte della donna, assoluta o relativa, per sua stessa natura rende nullo il matrimonio.

§ 2. Se l'impedimento di impotenza è dubbio, sia per dubbio di diritto sia di fatto, il matrimonio non deve essere impedito né, stante il dubbio, dichiarato nullo.

§ 3. La sterilità né proibisce né dirime il matrimonio, fermo restando il disposto del can. 1098.

Can. 1085 - § 1. Attenta invalidamente il matrimonio chi è legato dal vincolo di un matrimonio precedente, anche se non consumato.

§ 2. Quantunque il matrimonio precedente sia, per qualunque causa, nullo o sciolto, non per questo è lecito contrarre un altro prima che si sia constatata legittimamente e con certezza la nullità o lo scioglimento del precedente.

Can. 1086 - § 1. È invalido il matrimonio tra due persone, di cui una sia battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta e non separata dalla medesima con atto formale, e l'altra non battezzata.

§ 2. Non si dispensi da questo impedimento se non dopo che siano state adempiute le condizioni di cui ai can. 1125 e 1126.

§ 3. Se al tempo della celebrazione del matrimonio una parte era ritenuta comunemente battezzata o era dubbio il suo battesimo, si deve presumere a norma del can. 1060 la validità del matrimonio finché non sia provato con certezza che una parte era battezzata e l'altra invece non battezzata.

Can. 1087 - Attentano invalidamente il matrimonio coloro che sono costituiti nei sacri ordini.

Can. 1088 - Attentano invalidamente il matrimonio coloro che sono vincolati dal voto pubblico perpetuo di castità emesso in un istituto religioso.

Can. 1089 - Non è possibile costituire un valido matrimonio tra l'uomo e la donna rapita o almeno trattenuta allo scopo di contrarre matrimonio con essa, se non dopo che la donna, separata dal rapitore e posta in un luogo sicuro e libero, scelga spontaneamente il matrimonio.

Can. 1090 § 1. Chi, allo scopo di celebrare il matrimonio con una determinata persona, uccide il coniuge di questa o il proprio, attentava invalidamente tale matrimonio.

§ 2. Attentano pure invalidamente il matrimonio tra loro quelli che cooperano fisicamente o moralmente all'uccisione di un coniuge.

Can. 1091 - § 1. Nella linea retta della consanguineità è nullo il matrimonio tra tutti gli ascendenti e i discendenti, sia legittimi sia naturali.

§ 2. Nella linea collaterale il matrimonio è nullo fino al quarto grado incluso.

§ 3. L'impedimento di consanguineità non si moltiplica.

§ 4. Non si permetta mai il matrimonio, se sussiste qualche dubbio che le parti siano consanguinei in qualunque grado della linea retta o nel secondo grado della linea collaterale.

Can. 1092 - L'affinità nella linea retta rende nullo il matrimonio in qualunque grado.

Can. 1093 - L'impedimento di pubblica onestà sorge dal matrimonio invalido in cui vi sia stata vita comune o da concubinato pubblico e notorio; e rende nulle le nozze nel primo grado della linea retta tra l'uomo e le consanguinee della donna, e viceversa.

Can. 1094 - Non possono contrarre validamente il matrimonio tra loro nella linea retta o nel secondo grado della linea collaterale, quelli che sono uniti da parentela legale sorta dall'adozione.

IL CONSENSO MATRIMONIALE

Can. 1095 - Sono incapaci a contrarre matrimonio:

1° coloro che mancano di sufficiente uso di ragione;

2° coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente;

3° coloro che per cause di natura psichica, non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio.

Can. 1096 - § 1. Perché possa esserci il consenso matrimoniale, è necessario che i contraenti almeno non ignorino che il matrimonio è la comunità permanente tra l'uomo e la donna, ordinata alla procreazione della prole mediante una qualche cooperazione sessuale.

§ 2. Tale ignoranza non si presume dopo la pubertà.

Can. 1097 - § 1. L'errore di persona rende invalido il matrimonio.

§ 2. L'errore circa una qualità della persona, quantunque sia causa del contratto, non rende nullo il matrimonio, eccetto che tale qualità sia intesa direttamente e principalmente.

Can. 1098 - Chi celebra il matrimonio, raggirato con dolo ordito per ottenere il consenso, circa una qualità dell'altra parte, che per sua natura può perturbare gravemente la comunità di vita coniugale, contrae invalidamente.

Can. 1099 - L'errore circa l'unità o l'indissolubilità o la dignità sacramentale del matrimonio non vizia il consenso matrimoniale, purché non determini la volontà.

Can. 1100 - Sapere o supporre che il matrimonio sia nullo, non esclude necessariamente il consenso matrimoniale.

Can. 1101 - § 1. Il consenso interno dell'animo si presume conforme alle parole o ai segni adoperati nel celebrare il matrimonio.

§ 2. Ma se una o entrambe le parti escludono con un positivo atto di volontà il matrimonio stesso, oppure un suo elemento essenziale o una sua proprietà essenziale, contraggono invalidamente.

Can. 1102 - § 1. Non si può contrarre validamente il matrimonio sotto condizione futura.

§ 2. Il matrimonio celebrato sotto condizione passata o presente è valido o no, a seconda che esista o no il presupposto della condizione.

§ 3. Tuttavia non si può porre lecitamente la condizione di cui al § 2, se non con la licenza scritta dell'Ordinario del luogo.

Can. 1103 - È invalido il matrimonio celebrato per violenza o timore grave incusso dall'esterno, anche non intenzionalmente, per liberarsi dal quale uno sia costretto a scegliere il matrimonio.

LA SEPARAZIONE DEI CONIUGI

Art. 1: Lo scioglimento del vincolo

Can. 1141 - Il matrimonio rato e consumato non può essere sciolto da nessuna potestà umana e per nessuna causa, eccetto la morte.

Can. 1142 - Il matrimonio non consumato fra battezzati o tra una parte battezzata e una non battezzata, per una giusta causa può essere sciolto dal Romano Pontefice, su richiesta di entrambe le parti o di una delle due, anche se l'altra fosse contraria.

Can. 1143 - § 1. Il matrimonio celebrato tra due non battezzati, per il privilegio paolino si scioglie in favore della fede della parte che ha ricevuto il battesimo, per lo stesso fatto che questa contrae un nuovo matrimonio, purché si separi la parte non battezzata.

§ 2. Si ritiene che la parte non battezzata si separa se non vuol coabitare con la parte battezzata o non vuol coabitare pacificamente senza offesa al Creatore, eccetto che sia stata questa a darle, dopo il battesimo, una giusta causa per separarsi.

Can. 1144 - § 1. Perché la parte battezzata possa contrarre validamente un nuovo matrimonio, si deve sempre interpellare la parte non battezzata:

1° se voglia essa pure ricevere il battesimo;

2° se almeno voglia coabitare con la parte battezzata pacificamente, senza offesa al creatore.

§ 2. Detta interpellazione deve essere fatta dopo il battesimo; tuttavia l'Ordinario del luogo può, per una grave causa, permettere che l'interpellazione sia fatta prima del battesimo; anzi può anche dispensare da essa, sia prima sia dopo il battesimo, purché da procedimento almeno sommario ed extragiudiziale risulti che non è possibile o che sarebbe inutile farla.

Can. 1145 - § 1. Di regola l'interpellazione va fatta per autorità dell'Ordinario del luogo della parte convertita, e al medesimo Ordinario spetta pure concedere all'altro coniuge, se mai lo richiede, un intervallo di tempo per rispondere, ammonendolo tuttavia che, trascorso inutilmente l'intervallo, il suo silenzio verrà ritenuto come una risposta negativa.

§ 2. È valida anche l'interpellazione fatta privatamente dalla stessa parte convertita, che anzi è lecita se non è possibile osservare la forma sopra stabilita.

§ 3. In entrambi i casi, l'interpellazione compiuta e il suo esito devono constare legittimamente nel foro esterno.

Can. 1146 - La parte battezzata ha diritto a contrarre nuove nozze con una parte cattolica:

1° se l'altra parte risponde negativamente all'interpellazione, o se questa fu legittimamente omessa;

2° se la parte non battezzata, già interpellata o no, prima perseverante nella pacifica coabitazione senza offesa al Creatore, in seguito si sia separata senza una giusta causa, ferme restando le disposizioni dei cann. 1144 e 1145.

Can. 1147 - Tuttavia l'Ordinario del luogo, per una grave causa, può concedere alla parte battezzata che usufruisce del privilegio paolino, di contrarre matrimonio con una parte non cattolica, sia battezzata sia non battezzata, ottemperando anche alle disposizioni dei canoni sui matrimoni misti.

Can. 1148 - § 1. Il non battezzato che abbia contemporaneamente più mogli non battezzate, ricevuto il battesimo nella Chiesa cattolica, se per lui è gravoso rimanere con la prima di esse, può ritenerne una qualsiasi licenziando le altre. Lo stesso vala per la moglie non battezzata che abbia contemporaneamente più mariti non battezzati.

§ 2. Nei casi di cui al § 1, il matrimonio, dopo aver ricevuto il battesimo, deve essere contratto secondo la forma canonica, osservando anche, se necessario, le norme sui matrimoni misti e le altre disposizioni del diritto.

§ 3. L'Ordinario del luogo, considerata la condizione morale, sociale ed economica dei luoghi e delle persone, curi che sia provveduto sufficientemente alle necessità della prima moglie e delle altre licenziate, secondo le norme della giustizia, della carità e dell'equità naturale.

Can. 1149 - Il non battezzato che, ricevuto il battesimo nella Chiesa cattolica, non può ristabilire la coabitazione con il coniuge non battezzato a causa della prigionia o della persecuzione, può contrarre un altro matrimonio, anche se nel frattempo l'altra parte avesse ricevuto il battesimo, fermo restando il disposto del can. 1141.

Can. 1150 - Nel dubbio, il privilegio della fede gode del favore del diritto.

Art. 2: La separazione con permanenza del vincolo

Can. 1151 - I coniugi hanno il dovere e il diritto di osservare la convivenza coniugale, eccetto che ne siano scusati da causa legittima.

Can. 1152 - § 1. Per quanto si raccomandi vivamente che ciascun coniuge, mosso da carità cristiana e premuroso per il bene della famiglia, non rifiuti il perdono alla comparsa adultera e non interrompa la vita coniugale, tuttavia se non le ha condonato la colpa espressamente o tacitamente, ha il diritto di sciogliere la convivenza coniugale, a meno che non abbia acconsentito all'adulterio, o non ne abbia dato il motivo, o non abbia egli pure commesso adulterio.

§ 2. Si ha condono tacito se il coniuge innocente, dopo aver saputo dell'adulterio, si sia spontaneamente intrattenuto con l'altro coniuge con affetto maritale; è presunto, invece, se conservò per sei mesi la convivenza coniugale, senza interporre ricorso presso l'autorità ecclesiastica o civile.

§ 3. Se il coniuge innocente avesse sciolto di propria iniziativa la convivenza coniugale, deferisca entro sei mesi la causa di separazione alla competente autorità ecclesiastica; e questa, esaminate tutte le circostanze, valuti se non sia possibile indurre il coniuge innocente a condonare la colpa e a non protrarre in perpetuo la separazione.

Can. 1153 - § 1. Se uno dei coniugi compromette gravemente il bene sia spirituale sia corporale dell'altro o della prole, oppure rende altrimenti troppo dura la vita comune, dà all'altro una causa legittima per separarsi, per decreto dell'Ordinario del luogo e anche per decisione propria, se vi è pericolo nell'attesa.

§ 2. In tutti i casi, cessata la causa della separazione, si deve ricostituire la convivenza coniugale, a meno che non sia stabilito diversamente dall'autorità ecclesiastica.

Can. 1154 - Effettuata la separazione dei coniugi, si deve sempre provvedere opportunamente al debito sostentamento e educazione dei figli.

Can. 1155 - Il coniuge innocente, con atto degno di lode, può ammettere nuovamente l'altro coniuge alla vita coniugale: nel qual caso rinuncia al diritto di separazione.

CONVALIDAZIONE DEL MATRIMONIO

Art. 1: La convalidazione semplice

Can. 1156 - § 1. Per la convalidazione di un matrimonio nullo a causa di un impedimento dirimente, si richiede che l'impedimento cessi o che si dispensi da esso, e che rinnovi il consenso almeno la parte che è consapevole dell'impedimento.

§ 2. Questa rinnovazione del consenso per diritto ecclesiastico è richiesta per la validità della convalidazione, anche se entrambe le parti hanno il consenso all'inizio e non lo hanno revocato in seguito.

Can. 1157 - La rinnovazione del consenso deve essere un nuovo atto di volontà per il matrimonio, che la parte che rinnova sa o suppone essere stato nullo dall'inizio.

Can. 1158 - § 1. Se l'impedimento è pubblico, il consenso deve essere rinnovato da entrambe le parti secondo la forma canonica, salvo il disposto del can. 1127, § 3.

§ 2. Se l'impedimento non può essere provato, è sufficiente che il consenso sia rinnovato privatamente e in segreto, e certamente dalla parte consapevole dell'impedimento, purché l'altra perseveri nel consenso dato, o da entrambe le parti se l'impedimento è noto ad ambedue.

Can. 1159 - § 1. Il matrimonio nullo a causa di un vizio di consenso, si convalida se dà il consenso la parte che non lo aveva dato, purché perseveri il consenso dell'altra.

§ 2. Se il vizio di consenso non può essere provato, è sufficiente che la parte che non lo aveva dato, lo dia privatamente e in segreto.

§ 3. Se il vizio di consenso può essere provato, è necessario che questo venga dato secondo la forma canonica.

Can. 1160 - Il matrimonio nullo a causa di un vizio di forma, per divenire valido deve essere nuovamente contratto secondo la forma canonica, salvo il disposto del can. 1127, § 3.

Art. 2: La sanzione in radice

Can. 1161 - § 1. La sanzione in radice di un matrimonio nullo consiste nella sua convalidazione senza rinnovazione del consenso, concessa dalla competente autorità; essa comporta la dispensa dall'impedimento, se c'è, e dalla forma canonica se non fu osservata, nonché la retroazione al passato degli effetti canonici.

§ 2. La convalidazione avviene al momento della concessione della grazia; le retroazione, invece, la si intende fatta al momento della celebrazione del matrimonio, se non è stabilito altro espressamente.

§ 3. Non si conceda la sanazione in radice se non è probabile che le parti vogliano perseverare nella vita coniugale.

Can. 1162 - § 1. Se difetta il consenso in entrambe le parti o in una delle parti, il matrimonio non può essere sanato in radice, sia che il consenso manchi fin dall'inizio, sia che, dato all'inizio, sia stato revocato in seguito.

§ 2. Che se invece, il consenso era mancato all'inizio, ma poi venne dato, si può concedere la sanazione dal momento in cui fu dato il consenso.

Can. 1163 - § 1. Il matrimonio nullo a causa di un impedimento o di un vizio della forma legittima, può essere sanato, purché perseveri il consenso di entrambe le parti.

§ 2. Il matrimonio nullo a causa di un impedimento di diritto naturale o divino positivo, può essere sanato solo dopo che sia cessato l'impedimento.

Can. 1164 - La sanazione può essere concessa validamente anche all'insaputa di una o di entrambe le parti; ma non la si conceda se non per una grave causa.

Can. 1165 - § 1. La sanazione in radice può essere concessa dalla Sede Apostolica.

§ 2. In singoli casi può essere concessa dal Vescovo diocesano, anche se nello stesso matrimonio concorrono più cause di nullità, e ottemperando alle condizioni di cui al can. 1125, per la sanazione di un matrimonio misto; dal medesimo, invece, non può essere concessa, se c'è un impedimento la cui dispensa è riservata alla Sede Apostolica a norma del can. 1078, § 2, o se si tratta di un impedimento di diritto naturale o divino positivo già cessato.

PROCESSO MATRIMONIALE

Can. 1536 - § 2. Nelle cause poi che riguardano il bene pubblico la confessione giudiziale e le dichiarazioni delle parti che non siano confessioni, possono aver forza probante, da valutarsi dal giudice insieme a tutte le altre circostanze della causa, ma non si può attribuire loro forza di prova piena se non si aggiungano altri elementi ad avvalorarle in modo definitivo.

Can. 1679 - A meno che non si abbia da altra fonte pienezza di prove, il giudice, per valutare a norma del can. 1536 le deposizioni delle parti, si serva, se è possibile, di testimoni sulla credibilità delle parti stesse, oltre ad altri indizi ed amminicoli.

IL BATTESIMO

Can. 868 - § 1. Per battezzare lecitamente un bambino si esige:

1° che i genitori o almeno uno di essi o chi tiene legittimamente il loro posto, vi consentano;

2° che vi sia la fondata speranza che sarà educato nella religione cattolica; se tale speranza manca del tutto, il battesimo venga differito, secondo le disposizioni del diritto particolare, dandone ragione ai genitori.

§ 2. Il bambino di genitori cattolici e persino di non cattolici, in pericolo di morte è battezzato lecitamente anche contro la volontà dei genitori.

I PADRINI DEL BATTESIMO

Can. 872 - Al battezzando, per quanto è possibile, venga dato un padrino, il cui compito è assistere il battezzando adulto nell'iniziazione cristiana, e presentare al battesimo con i genitori il battezzando bambino e parimenti cooperare affinché il battezzato conduca una vita cristiana conforme al battesimo e adempia fedelmente gli obblighi ad esso inerenti.

Can. 873 - Si ammettano un solo padrino o una madrina soltanto, oppure un padrino e una madrina.

Can. 874 - § 1. Per essere ammesso all'incarico di padrino, è necessario che:

1° sia designato dallo stesso battezzando o dai suoi genitori o da chi ne fa le veci oppure, mancando questi, dal parroco o dal ministro e abbia l'attitudine e l'intenzione di esercitare questo incarico;

2° abbia compiuto i sedici anni, a meno che dal Vescovo diocesano non sia stata stabilita un'altra età, oppure al parroco o al ministro non sembri opportuno, per giusta causa, ammettere l'eccezione;

3° sia cattolico, abbia già ricevuto la confermazione e il santissimo sacramento dell'Eucarestia, e conduca una vita conforme alla fede e all'incarico che assume;

4° non sia irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata;

5° non sia il padre o la madre del battezzando.

§ 2. Non venga ammesso un battezzato che appartenga ad una comunità ecclesiale non cattolica, se non insieme ad un padrino cattolico e soltanto come testimone del battesimo.

EUCARISTIA

Can. 915 Non siano ammessi alla sacra Comunione gli scomunicati e gli intedetti, dopo l'irrogazione o la dichiarazione della pena e gli altri che ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto.

CODICE CIVILE

Della nullità del matrimonio (1)

(1) Cfr. art. 224, l. 19-5-1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia).

117. Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88. (1) — Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86 [c.p. 556], 87 e 88 può essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale [125, 127, 128, 191, 785; c.p.c. 70, 100] (2).

Il matrimonio contratto in violazione dell'articolo 84 può essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero (3). La relativa azione di annullamento può essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore età [2, 2934, 2964]. La domanda, proposta dal genitore o dal pubblico ministero, deve essere respinta ove, anche in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore età ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia stata accertata la volontà del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale (4).

Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non può essere impugnato finché dura l'assenza [49, 51, 65, 68].

Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare l'autorizzazione ai sensi del quarto comma dell'articolo 87, il matrimonio non può essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione.

La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel caso di nullità del matrimonio previsto dall'articolo 68.

(1) Art. così sostituito ex l. 19-5-1975, n. 151 (art. 12) (Riforma del diritto di famiglia).

(2) La disposizione del comma 1 fa riferimento alle ipotesi di preesistente vincolo matrimoniale [v. 86], di rapporti di parentela, affinità, adozione e affiliazione tra gli sposi [v. 87] e di delitto [v. 88]. Il matrimonio celebrato in violazione di tali norme è nullo.

(3) Il comma 2 disciplina l'ipotesi del matrimonio contratto dal minore non autorizzato: in tal caso l'atto è annullabile.

(4) La norma prevede una pluralità di termini di decadenza per la proposizione dell'azione, a seconda che essa debba essere proposta dal minore o da altri legittimati.

118. [Difetto di età] (1).

(1) Art. abrogato ex l. 19-5-1975, n. 151 (art. 13) (Riforma del diritto di famiglia).

119. Interdizione. (1) — Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente [85, 414] può essere impugnato (2) dal tutore, dal pubblico ministero [125; c.p.c. 69, 70] e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo [117, 127] (3) se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione [421] passata in giudicato [c.p.c. 324], ovvero se l'interdizione è stata pronunciata posteriormente ma l'infermità esisteva al tempo del matrimonio. Può essere impugnato, dopo revocata l'interdizione [429], anche dalla persona che era interdetta [85, 414].

L'azione non può essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi è stata coabitazione per un anno [1202, 1224, 1232].

(1) Art. così sostituito ex l. 19-5-1975, n. 151 (art. 14) (Riforma del diritto di famiglia).

(2) L'azione viene proposta per fare valere una causa di annullabilità del matrimonio.

(3) Anche il coniuge dell'interdetto è legittimato all'azione. Secondo l'opinione più diffusa, quando l'interdetto riacquista la capacità viene meno la legittimazione dei terzi (con esclusione di quella del coniuge, che conserva un interesse proprio all'annullamento).

120. Incapacità di intendere o di volere. (1) — Il matrimonio può essere impugnato (2) [127] da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto [85, 1025, 119], provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio [414, 428, 591 n. 3, 775] (3).

L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno [2964] dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali [119, 1224, 1232].

(1) Art. cosm sostituito ex l. 19-5-1975, n. 151 (art. 15) (Riforma del diritto di famiglia).

(2) Si tratta di un'ipotesi di matrimonio annullabile.

(3) Il soggetto deve essere affetto da una menomazione della sfera intellettiva e volitiva tale da impedire una corretta valutazione dei propri atti e da annullare o diminuire fortemente la sua capacità di determinarsi. La prova dell'incapacità può essere acquisita con una consulenza tecnica disposta dal giudice, ma non sulla base di un semplice certificato medico o di dichiarazioni concordanti delle parti.

121. [Mancanza di assenso] (1).

(1) Art. abrogato ex l. 19-5-1975, n. 151 (art. 16) (Riforma del diritto di famiglia).

122. Violenza ed errore. (1) — Il matrimonio può essere impugnato [127] da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza (2) [129, 1434] o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo (3).

Il matrimonio può altresì essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona (4) o di errore essenziale su qualità personali dell'altro coniuge [1427, 1429 n. 3].

L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi:

1) l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di un'anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale [891] (5);

2) l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione [c.p. 178-181] prima della celebrazione del matrimonio. L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile [c.p.p. 648, 650];

3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale [c.p. 102, 103, 105];

4) la circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione (6) a pena non inferiore a due anni. L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la condanna sia divenuta irrevocabile;

5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purché vi sia stato disconoscimento ai sensi dell'articolo 233, se la gravidanza è stata portata a termine (7).

L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore [1192, 1202, 1232, 2964; c.p.c. 70 n. 2, 723].

(1) Art. cosm sostituito ex l. 19-5-1975, n. 151 (art. 17) (Riforma del diritto di famiglia).

(2) La norma fa riferimento alle ipotesi di violenza morale, in quanto l'ipotesi di violenza fisica, difficilmente realizzabile data la partecipazione del pubblico ufficiale, comporterebbe una nullità radicale dell'atto per mancanza di un elemento essenziale. La violenza cui si riferisce l'articolo in esame deve avere le stesse caratteristiche di quella di cui all'art. 1435: deve consistere, perciò, in una minaccia tale da fare ritenere ad una persona sensata che possa verificarsi a lei o ai suoi beni un male ingiusto e notevole (tenuto conto dell'età, del sesso e delle condizioni della persona).

(3) Il cd. timore reverenziale, che deriva da una condizione soggettiva dell'intimorito, è irrilevante.

(4) Si tratta del cd. scambio di persona che non va confuso con il matrimonio sotto falso nome, perfettamente valido e che richiede solo la rettificazione dell'atto di matrimonio.

(5) Deve trattarsi di una malattia esistente al momento del matrimonio e non conosciuta dall'altro coniuge. Essa, inoltre, deve comportare un pericolo per i familiari o essere di natura ripugnante.

Il termine deviazioni sessuali fa riferimento ai comportamenti sessuali degli sposi, mentre il concetto di anomalia si collega soprattutto all'impotenza (intesa sia come incapacità di riproduzione — es.: la sterilità — che come incapacità di avere rapporti sessuali).

(6) Cfr. artt. 3-6, l. 20-2-1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui); l. 3-8-1998, n. 269 (Norma contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù); l. 11-8-2003, n. 228 (Misure contro la tratta delle persone).

(7) Si tratta del caso in cui l'uomo contrae matrimonio nell'erronea convinzione che lo stato di gravidanza della sposa sia stato da lui causato. Se la gravidanza è stata portata a termine, l'azione di annullamento per errore può essere esercitata solo se vi sia stato il preventivo disconoscimento di paternità.

123. Simulazione. (1) — Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti [143, 1414 ss.] (2).

L'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi (3) successivamente alla celebrazione medesima [1192, 1202, 1224, 2964].

(1) Art. cosm sostituito ex l. 19-5-1975, n. 151 (art. 18) (Riforma del diritto di famiglia).

(2) È importante individuare quali diritti ed obblighi debbano risultare esclusi affinché possa essere configurata la simulazione dell'atto. Si afferma che la norma non fa riferimento a tutti i possibili effetti del rapporto coniugale, ma solo a quelli che ne costituiscono il contenuto in senso stretto (e cioè i diritti e obblighi reciproci degli sposi). Per tale motivo non potrebbe parlarsi di invalidità del matrimonio nel caso di un accordo che escluda l'assunzione dei propri obblighi nei confronti dei figli. Una volta chiariti quali siano gli obblighi e i diritti che devono essere oggetto della simulazione, è opportuno precisare che alcuni ritengono necessaria l'esclusione totale degli stessi, mentre secondo altra opinione è sufficiente l'esclusione di uno solo degli obblighi previsti dall'art. 143.

(3) A differenza di quanto previsto dagli artt. 119, 120 e 122 la norma richiede non la semplice coabitazione ma una vera e propria convivenza. Essa lascia presumere, senza possibilità di prova contraria, l'assenza di una volontà dei coniugi di derogare ai loro diritti e doveri coniugali. Secondo altra opinione, invece, la convivenza avrebbe l'effetto di sanare il vizio derivante dalla simulazione, impedendo cosm la proposizione di un'impugnativa (cosm come avviene negli artt. 119, 120 e 122).

124. Vincolo di precedente matrimonio. — Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio dell'altro coniuge [86, 117; c.p. 556]; se si oppone la nullità del primo matrimonio, tale questione deve essere preventivamente giudicata [c.p.c. 34] (1).

(1) È necessario distinguere gli effetti della dichiarazione di invalidità del precedente matrimonio da quelli prodotti dallo scioglimento. La dichiarazione di invalidità comporta sempre la validità del secondo matrimonio, anche se dichiarata dopo che questo sia stato celebrato, in quanto è come se il matrimonio non avesse prodotto effetti giuridici. La dichiarazione di scioglimento non ha invece tali caratteristiche e, perciò, non realizza un effetto sanante.

125. Azione del pubblico ministero. — L'azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi [117].

126. Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio. — Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea duran-

te il giudizio [146, 150 ss., 2322, 234] (1); può ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori [2] o interdetti [414].

(1) Si tratta di una fattispecie particolare in quanto ha presupposti e finalità diversi rispetto alle altre ipotesi di separazione; tuttavia, secondo l'opinione prevalente, rientra ugualmente nell'ambito concettuale dell'istituto della separazione dei coniugi disciplinato dagli artt. 151 ss.

127. Intrasmisibilità dell'azione. — L'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio è già pendente alla morte dell'attore.

128. Matrimonio putativo. (1) — Se il matrimonio è dichiarato nullo [68, 117, 119, 120, 122, 123, 124], gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità [584, 785] (2), quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi.

Gli effetti del matrimonio valido [238] si producono anche rispetto ai figli nati o concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo [231, 232], nonché rispetto ai figli nati prima del matrimonio e riconosciuti [250] anteriormente alla sentenza che dichiara la nullità.

Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli [139, 251, 584, 785].

Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da bigamia [86; c.p. 556] o incesto [87; c.p. 564] (3).

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, i figli nei cui confronti non si verificano gli effetti del matrimonio valido, hanno lo stato di figli naturali riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento [250 ss.; disp. att. 117] è consentito [682].

(1) Art. cosm sostituito ex l. 19-5-1975, n. 151 (art. 19) (Riforma del diritto di famiglia).

(2) Ai sensi dell'art. 584, nel caso in cui la dichiarazione di nullità del matrimonio sia pronunziata dopo la morte di uno dei coniugi, il coniuge superstite mantiene i diritti successori che gli spettano secondo le regole della successione legittima [v. Libro II, Titolo II].

L'esistenza dei presupposti del matrimonio putativo incide anche sull'efficacia di eventuali donazioni obnuziali (cioè effettuate in vista di un futuro matrimonio). La regola generale è quella secondo cui l'annullamento del matrimonio determina la nullità di questa donazione, in quanto viene meno il motivo fondamentale per cui essa è stata compiuta. L'art. 785, comma 2, prevede che il coniuge di buona fede non è tenuto a restituire i frutti prodotti dal bene donato se percepiti prima della domanda di annullamento del matrimonio. Tale disposizione legislativa è dovuta al fatto che, fino alla proposizione della domanda, l'altro coniuge non è a conoscenza del motivo di nullità del matrimonio: perciò sarebbe iniquo privarlo di quanto abbia acquisito nella fondata convinzione di essere titolare del bene. Dopo la proposizione della domanda, invece, la situazione di apparente titolarità del bene è rimossa ed è giusto attribuire al reale proprietario del bene donato i frutti che esso abbia prodotto nel frattempo.

(3) In base all'attuale formulazione dell'art. 128, gli effetti del matrimonio putativo nei confronti dei figli si producono indipendentemente dalla buona fede dei coniugi. Essa è necessaria soltanto nel caso in cui il matrimonio sia stato annullato per bigamia o incesto. In quest'ultima ipotesi, se manca la buona fede dei coniugi, i figli hanno lo stato di figli naturali riconosciuti e non di figli legittimi (nei casi in cui è consentito il riconoscimento). È evidente la posizione di svantaggio che il nostro ordinamento riserva a queste categorie di figli: probabilmente essa è imputabile alla particolare gravità dei vizi del matrimonio cui il 4° c. dell'art. 128 si riferisce.

Cfr. art. 225, l. 19-5-1975, n. 151

129. Diritti dei coniugi in buona fede. (1) — Quando le condizioni del matrimonio putativo [128] si verificano rispetto ad ambedue i coniugi (2), il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro (3), in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri [156] e non sia passato a nuove nozze (4) (5).

Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l'articolo 155.

(1) Art. cosm sostituito ex l. 19-5-1975, n. 151 (art. 20) (Riforma del diritto di famiglia).

(2) La norma è applicabile anche nel caso in cui il solo coniuge economicamente più debole sia stato in buona fede. Se la norma venisse applicata soltanto al caso in cui entrambi i coniugi siano in buona fede, si avrebbe l'inaccettabile conseguenza che il

coniuge in malafede — cui non sia imputabile la nullità del matrimonio — non risponderebbe né in base all'articolo in esame né in base all'art. 129bis.

(3) Si tratta di un assegno di mantenimento.

(4) La determinazione dell'entità dell'assegno va fatta tenendo conto del tenore di vita goduto dal coniuge prima dell'annullamento del matrimonio e delle sostanze del coniuge obbligato. Queste ultime comprendono non solo il reddito ma anche le rendite derivanti dal patrimonio.

(5) Cfr. art. 5, l. 1-12-1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio).

129bis. Responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo. (1) — Il coniuge al quale sia imputabile (2) la nullità del matrimonio (3) [68, 117, 119, 120, 122, 123, 124] è tenuto a corrispondere all'altro coniuge in buona fede (4), qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennità, anche in mancanza di prova del danno sofferto. L'indennità deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni. È tenuto altresì a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati [156, 433].

Il terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio è annullato, l'indennità prevista nel comma precedente (5).

In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la nullità del matrimonio è solidalmente responsabile con lo stesso per il pagamento dell'indennità [1292 ss.].

(1) Art. aggiunto ex l. 19-5-1975, n. 151 (art. 21) (Riforma del diritto di famiglia).

(2) La nullità del matrimonio è imputabile al coniuge il cui comportamento abbia costituito la causa ultima del vizio dell'atto. Occorre, inoltre, che il coniuge abbia volontariamente ommesso di comunicare all'altro il motivo di invalidità di cui era a conoscenza. Nel caso di nullità per errore, la responsabilità è posta a carico del coniuge che, con il suo comportamento, abbia indotto l'altro in errore circa elementi essenziali della fattispecie (es.: nascondendo la propria reale identità o gravi precedenti penali).

(3) La norma opera quando il coniuge, cui sia imputabile la nullità del matrimonio, era in mala fede al momento della celebrazione (cioè conosceva già i motivi di nullità dell'atto).

Il coniuge deve essere ritenuto in buona fede anche quando avrebbe potuto conoscere l'esistenza del motivo di invalidità del matrimonio, comportandosi secondo le regole di ordinaria diligenza. Questo perché non è ravvisabile a carico degli sposi un onere di attivarsi per individuare gli eventuali motivi di nullità dell'atto matrimoniale.

(4) Quando il consenso di un coniuge è estorto con la violenza oppure viene prestato per effetto di un timore di eccezionale gravità, si verifica una situazione equiparabile, quanto ad effetti, allo stato di buona fede.

(5) In relazione alla responsabilità dei terzi valgono gli stessi principi applicabili alla responsabilità del coniuge (in particolare per quanto riguarda il nesso di causalità, l'imputabilità e la natura della responsabilità).

Legge 25marzo1985, n.121
Ratifica ed esecuzione dell'accordo con protocollo addizionale
firmato a Roma il 18 febbraio 1984
che apporta modifiche al Concordato lateranense
dell'11 febbraio 1929 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede

TESTO DELL'ACCORDO

Art. 8 - 1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, e redigerà quindi, in doppio originale, l'atto di matrimonio, nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile.

La Santa Sede prende atto che la trascrizione non potrà avere luogo:

- a) quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l'età richiesta per la celebrazione;
- b) quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile.

La trascrizione è tuttavia ammessa quando, secondo la legge civile, l'azione di nullità o di annullamento non potrebbe essere più proposta.

La richiesta di trascrizione è fatta, per iscritto, dal parroco del luogo dove il matrimonio è stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L'ufficiale dello stato civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione, la effettua entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al parroco.

Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione oltre il termine prescritto.

La trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi.

2. Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d'appello competente, quando questa accerti:

a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;

b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio, in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;

c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.

La corte d'appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia.

3. Nell'accedere al presente regolamento della materia matrimoniale la Santa Sede sente l'esigenza di riaffermare il valore immutato della dottrina cattolica sul matrimonio e la sollecitudine della Chiesa per la dignità ed i valori della famiglia, fondamento della società.

PROTOCOLLO ADDIZIONALE

4. In relazione all'art. 8:

a) Ai fini dell'applicazione del n. 1, lett.

b), si intendono come impedimenti inderogabili della legge civile:

1) l'essere uno dei contraenti interdetto per infermità di mente;

2) la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili;

3) gli impedimenti derivanti da delitto o da affinità in linea retta.

b) Con riferimento al n. 2, ai fini dell'applicazione degli articoli 796 e 797 del Codice italiano di procedura civile, si dovrà tener conto della specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine. In particolare,

1) si dovrà tener conto che i richiami fatti dalla legge italiana alla legge del luogo in cui si è svolto il giudizio si intendono fatti al diritto canonico;

2) si considera sentenza passata in giudizio la sentenza che sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico;

3) si intende che in ogni caso non si procederà al riesame del merito.

c) Le disposizioni del n. 2 si applicano anche ai matrimoni celebrati, prima dell'entrata in vigore del presente accordo, in conformità alle norme dell'art. 34 del Concordato lateranense e della legge 27 maggio 1929, n. 847, per i quali non sia stato iniziato il procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria civile, previsto dalle norme stesse.

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Direttorio di pastorale familiare per la Chiesa in Italia

Annunciare, celebrare, servire il “Vangelo della famiglia”

1993

LA PASTORALE DELLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DIFFICILE O IRREGOLARE

(n. 206 - 234)

Eventuali casi di nullità

Le Chiese locali, oltre ad illuminare i fedeli sull'attuale legislazione canonica e a favorire l'accesso ai competenti tribunali ecclesiastici, si adoperino per formare un congruo numero di consulenti e per assicurare la loro presenza in modo sufficiente e diffuso sul territorio.

Separati

La necessaria opera di distinzione e di discernimento a cui si è accennato richiede che si abbiano ad esporre fin d'ora alcune riflessioni e indicazioni circa le diverse situazioni matrimoniali irregolari e difficili, a iniziare dai separati.

La vita concreta della coppia può registrare momenti di incomprensione e di grave difficoltà tali da rendere praticamente impossibile la convivenza coniugale. In tali casi la Chiesa ammette la separazione fisica degli sposi e la fine della loro coabitazione. Anche in questi frangenti l'azione pastorale della Chiesa deve essere esercitata con particolare sollecitudine nella verità e nella carità, così da aiutare queste persone a vivere cristianamente la loro situazione, fedeli al loro vincolo matrimoniale che resta indissolubile.

Nella convinzione che il matrimonio comporta una convivenza duratura nel tempo e che la separazione deve essere considerata come estremo rimedio, la comunità cristiana «deve fare ogni sforzo per aiutare i coniugi in difficoltà ad evitare il ricorso alla separazione, anche attraverso l'opera di consulenza e di sostegno svolta dai consultori di ispirazione cristiana».

Allorché i coniugi, verificandosi le condizioni previste anche dal codice di diritto canonico, usufruissero del loro diritto di interrompere la convivenza, la comunità cristiana, a iniziare dai sacerdoti e dalle coppie di sposi più sensibili, si faccia loro vicina con attenzione, discrezione e solidarietà:

- riconosca il valore della testimonianza di fedeltà di cui soprattutto il coniuge innocente si fa portatore, accettando anche la sofferenza e la solitudine che la nuova situazione comporta;
- sostenga il coniuge separato, soprattutto se innocente, nella sua pena e solitudine e lo inviti con carità e prudenza a partecipare alla vita della comunità: gli sarà così più facile superare la non infrequente tentazione di ritirarsi da tutto e da tutti per ripiegarsi su se stesso;
- prodighi loro stima, comprensione, cordiale solidarietà e aiuti concreti, specialmente nei momenti in cui si fa più forte in essi la tentazione di passare dalla solitudine al divorzio e al matrimonio civile;
- li aiuti a «coltivare l'esigenza del perdono propria dell'amore cristiano e la disponibilità all'eventuale ripresa della vita coniugale anteriore».

La loro situazione di vita non li preclude dall'ammissione ai sacramenti: a modo suo, infatti, la condizione di separati è ancora proclamazione del valore dell'indissolubilità matrimoniale. Ovviamente, proprio la loro partecipazione ai sacramenti li impegna anche ad essere sinceramente pronti al perdono e disponibili a interrogarsi sulla opportunità o meno di riprendere la vita coniugale.

Divorziati non risposati

La sollecitudine pastorale della Chiesa richiede di prendere in considerazione anche la situazione dei divorziati non risposati. Tuttavia, per quanto possibile, è necessario distinguere tra il caso del coniuge che ha subito il divorzio, l'ha accettato o vi ha fatto ricorso essendovi come costretto per gravi motivi connessi con il bene suo e dei figli, e quello del coniuge che ha chiesto e ottenuto il divorzio avendolo causato con un comportamento morale scorretto.

Si ricordi comunque ad ogni coniuge che solo per gravissimi motivi può adattarsi a subire e accettare il divorzio o a farvi ricorso: in ogni caso, per lui, il divorzio equivale soltanto ad una separazione, che non rompe il vincolo coniugale.

Nei confronti di chi ha subito il divorzio, l'ha accettato o vi ha fatto ricorso come costretto da gravi motivi, ma non si lascia coinvolgere in una nuova unione e si impegna nell'adempimento dei propri doveri familiari e delle proprie responsabilità di cristiano, la comunità cristiana

- esprima piena stima, nella consapevolezza che il suo esempio di fedeltà e di coerenza cristiana è degno di rispetto e assume un particolare valore di testimonianza anche per le altre famiglie;
- viva uno stile di concreta solidarietà, attraverso una vicinanza e un sostegno, se necessario, anche di tipo economico, specialmente in presenza di figli piccoli o comunque minorenni.

Circa l'ammissione ai sacramenti, non esistono di per sé ostacoli: «se il divorzio civile rimane l'unico modo possibile di assicurare certi diritti legittimi, quali la cura dei figli o la tutela del patrimonio, può essere tollerato, senza che costituisca una colpa morale» e l'essere stato costretto a subire il divorzio significa aver ricevuto una violenza e un'umiliazione, che rendono più necessaria, da parte della Chiesa, la testimonianza del suo amore e aiuto.

Con attenzione e con autentica discrezione, i fratelli nella fede e l'intera comunità cristiana offrono il loro aiuto a chi, essendo moralmente responsabile del divorzio, l'ha chiesto e ottenuto, ma non si è risposato. Si tratta di un aiuto «sia per un'eventuale ripresa della convivenza coniugale, sia per il superamento della possibile tentazione di passare a nuove nozze: comunque, sempre per sostegno alla sua vita cristiana» .

Perché possa accedere ai sacramenti, il coniuge che è moralmente responsabile del divorzio ma non si è risposato deve pentirsi sinceramente e riparare concretamente il male compiuto. In particolare, «deve far consapevole il sacerdote che egli, pur avendo ottenuto il divorzio civile, si considera veramente legato davanti a Dio dal vincolo matrimoniale e che ormai vive da separato per motivi moralmente validi, in specie per l'inopportunità od anche l'impossibilità di una ripresa della convivenza coniugale» . In caso contrario, non potrà ricevere né l'assoluzione sacramentale, né la comunione eucaristica.

Divorziati risposati

Altra particolare situazione è quella dei divorziati risposati. L'esperienza quotidiana, infatti, ci pone di fronte a non poche persone che, facendo ricorso al divorzio, passano a una nuova unione, ovviamente solo civile. Alcune di esse si distaccano totalmente dalla Chiesa e vivono quasi in una generale indifferenza religiosa. Altre non hanno piena coscienza del fatto che la loro nuova unione è contro la volontà del Signore. Altre, infine, pur sapendo di essere in contrasto con il Vangelo, «continuano a loro

modo la vita cristiana, a volte manifestando il desiderio di una maggior partecipazione alla vita della Chiesa e ai suoi mezzi di grazia».

Sono situazioni che pongono un problema grave e indilazionabile alla pastorale della Chiesa, la quale deve professare la propria fedeltà a Cristo e alla sua verità come condizione e misura di un autentico amore materno anche verso i divorziati risposati.

Si riconosca e si riaffermi, innanzitutto, che «la loro condizione di vita è in contrasto con il Vangelo, che proclama ed esige il matrimonio unico e indissolubile: la loro nuova “unione” non può rompere il vincolo coniugale precedente, e si pone in aperta contraddizione con il comandamento di Cristo».

Ciò non esclude, tuttavia, il dovere di un ponderato discernimento nel valutare le diverse situazioni e, soprattutto, le singole persone. I pastori per primi sappiano che, per amore alla verità, sono obbligati a operare questo discernimento, nella consapevolezza che alla base delle varie situazioni ci possono essere motivi molto diversi fra loro: c'è chi è passato ad una nuova unione dopo essersi sforzato di salvare il primo matrimonio ed essere stato abbandonato del tutto ingiustamente dal coniuge e chi si è risposato dopo aver distrutto con grave colpa personale il proprio matrimonio; c'è chi ha contratto una nuova unione in vista dell'educazione dei figli e chi l'ha fatto perché soggettivamente certo in coscienza che il precedente matrimonio non era mai stato valido; come pure c'è chi, in tali situazioni, si è lasciato interrogare circa la sua vita di fede.

Ogni comunità cristiana eviti qualsiasi forma di disinteresse o di abbandono e non riduca la sua azione pastorale verso i divorziati risposati alla sola questione della loro ammissione o meno ai sacramenti: lo esige, tra l'altro, il fatto che la comunità cristiana continua ad avere occasioni di incontro con queste persone, i cui figli vivono l'esperienza della scuola, della catechesi, degli oratori, di diversi ambienti educativi ecclesiali.

Nella certezza che i divorziati risposati sono e rimangono cristiani e membri del popolo di Dio e come tali non sono del tutto esclusi dalla comunione con la Chiesa, anche se non sono nella “pienezza” della stessa comunione ecclesiale, si mettano in atto forme di attenzione e di vicinanza pastorale.

Ogni comunità ecclesiale, di conseguenza, li consideri ancora come suoi figli e li tratti con amore di madre; preghi per loro, li incoraggi e li sostenga nella fede e nella speranza; non si stanchi di illuminarli con la parola di Cristo, di stimolarli a un'esistenza morale ispirata alla grande legge della carità, di invitarli alla conversione.

Da parte della comunità cristiana e di tutti i suoi fedeli, pur qualificando come disordinata la loro situazione, ci si astenga dal giudicare l'intimo delle coscienze, dove solo Dio vede e giudica.

Con grande delicatezza e cogliendo diverse occasioni propizie (quali la nascita di un figlio e l'eventuale richiesta del battesimo, una sofferenza o un lutto familiare, la visita alle famiglie...), i sacerdoti, i parenti, i vicini di casa, altre coppie particolarmente sensibili e preparate sappiano avvicinarli e iniziare con loro «quel dialogo che potrebbe illuminarli circa la posizione della Chiesa verso di loro, senza ingannarli sulla verità della loro situazione, ma insieme testimoniando una sincera carità fraterna».

L'attenzione e la vicinanza pastorali non diventino, però, occasione per compiere gesti che non possono essere coerenti con la fede della Chiesa. In particolare, «il rispetto dovuto sia al sacramento del matrimonio sia agli stessi coniugi e ai loro familiari, sia ancora alla comunità dei fedeli proibisce ad ogni pastore, per qualsiasi motivo o pretesto anche pastorale, di porre in atto, a favore dei divorziati che si risposano, cerimonie di qualsiasi genere. Queste, infatti, darebbero l'impressione della celebrazione di nuove nozze sacramentali valide e indurrebbero conseguentemente in errore circa l'indissolubilità del matrimonio validamente contratto».

Con genuina sollecitudine pastorale, i presbiteri e l'intera comunità cristiana aiutino questi fratelli e queste sorelle a non sentirsi separati dalla Chiesa; li invitino e li sollecitino, anzi, a prendere parte attiva alla sua vita.

Li esortino, in particolare, ad ascoltare la parola di Dio, per conservare la fede ricevuta nel battesimo e seguirne la dinamica di conversione: in tal senso, i divorziati risposati siano invitati a prendere parte agli incontri di catechesi e alle celebrazioni penitenziali comunitarie non sacramentali.

Li aiutino a perseverare nella preghiera, certi di potervi trovare gli aiuti spirituali necessari per la loro situazione di vita; specialmente ricordino loro di partecipare fedelmente alla Messa, anche se non possono accostarsi alla comunione eucaristica.

Li spronino ad un'esistenza morale ispirata alla carità, nella quale trovi spazio la partecipazione alle opere materiali e spirituali di carità e alle iniziative in favore della giustizia; un aiuto particolare venga loro offerto perché possano vivere pienamente il loro compito educativo nei confronti dei figli.

La partecipazione dei divorziati risposati alla vita della Chiesa rimane comunque condizionata dalla loro non piena appartenenza ad essa. E' evidente, quindi, che essi «non possono svolgere nella comunità ecclesiale quei servizi che esigono una pienezza di testimonianza cristiana, come sono i servizi liturgici e in particolare quello di lettori, il ministero di catechista, l'ufficio di padrino per i sacramenti». Nella stessa prospettiva, è da escludere una loro partecipazione ai consigli pastorali, i cui membri, condividendo in pienezza la vita della comunità cristiana, ne sono in qualche modo i rappresentanti e i delegati. Non sussistono invece ragioni intrinseche per impedire che un divorziato risposato funga da testimone nella celebrazione del matrimonio: tuttavia saggezza pastorale chiederebbe di evitarlo, per il chiaro contrasto che esiste tra il matrimonio indissolubile di cui il soggetto si fa testimone e la situazione di violazione della stessa indissolubilità che egli vive personalmente.

Fedele al suo Signore, la Chiesa comunque non può ammettere alla riconciliazione sacramentale e alla comunione eucaristica i divorziati risposati. Sono essi stessi a non poter esservi ammessi, dal momento che il loro stato e la loro condizione di vita sono in oggettiva contraddizione con la fede annunciata e celebrata nei sacramenti: sono in aperta contraddizione con l'indissolubile patto di amore tra Gesù Cristo e la sua Chiesa, significato e attuato dall'Eucaristia; sono in netto contrasto con l'esigenza di conversione e di penitenza presente nel sacramento della riconciliazione.

E' necessario, quindi, aiutare i divorziati risposati, che desiderano accostarsi ai sacramenti, a comprendere che il significato profondo dell'atteggiamento della Chiesa nei loro confronti non è quello dell'esclusione discriminatoria delle persone, bensì quello dell'autentico rispetto di tutte le persone e di tutti i valori in gioco e, soprattutto, quello della sua fedeltà al Vangelo. Bisogna anche aiutarli ad accettare la loro impossibilità a ricevere l'Eucaristia come appello alla conversione. Nello stesso tempo, senza dimenticare che Dio ha legato la grazia alla Chiesa quale sacramento di salvezza, occorre educarli a sperare sempre nella grazia di Dio, unico giudice delle coscienze. Non si deve neppure tralasciare di mostrare che la loro intima sofferenza e umiliazione possono anche essere di sostegno per altri fratelli di fede di fronte alla tentazione di infrangere il vincolo coniugale per ricorrere al divorzio e a nuove nozze.

Solo quando i divorziati risposati cessano di essere tali possono essere riammessi ai sacramenti. E' necessario, perciò, che essi, pentitisi di aver violato il segno dell'alleanza e della fedeltà a Cristo, siano sinceramente disposti ad una forma di vita non più in contraddizione con l'indissolubilità del matrimonio o con la separazione fisica e, se possibile, con il ritorno all'originaria convivenza matrimoniale, o con l'impegno per un tipo di convivenza che contempli l'astensione dagli atti propri dei coniugi. Infatti, «qualora la loro situazione non presenti una concreta reversibilità per l'età avanzata o la malattia di uno o di ambedue, la presenza di figli bisognosi di aiuto e di educazione o altri motivi analoghi, la Chiesa li ammette all'assoluzione sacramentale e alla Comunione eucaristica se, sinceramente pentiti, si impegnano

ad interrompere la loro reciproca vita sessuale e a trasformare il loro vincolo in amicizia, stima e aiuto vicendevoli. In questo caso possono ricevere l'assoluzione sacramentale ed accostarsi alla Comunione eucaristica, in una chiesa dove non siano conosciuti, per evitare lo scandalo».

Sposati solo civilmente

Anche la crescente diffusione di matrimoni tra cattolici celebrati solo civilmente interpella la Chiesa e le chiede un'urgente e puntuale azione pastorale.

Pur riconoscendo in tale scelta qualche elemento positivo connesso con la volontà di impegnarsi in un preciso stato di vita, di assumerne i diritti e gli obblighi e di chiederne il pubblico riconoscimento da parte dello Stato, si deve innanzitutto riaffermare che si tratta di una situazione inaccettabile per la Chiesa.

Nella catechesi, nella predicazione, nei colloqui personali occorre continuare a insegnare e a mostrare che «per i cattolici l'unico matrimonio valido che li costituisce marito e moglie davanti al Signore è quello sacramentale, per la cui valida celebrazione è richiesta la “forma canonica”. Il Battesimo, infatti, poiché li costituisce membra vive di Cristo e del suo Corpo che è la Chiesa, abilita e impegna i cristiani a celebrare e a vivere l'amore coniugale “nel Signore”».

Nel prendersi cura di questi suoi figli, la Chiesa, analogamente a quanto è chiamata a fare per i divorziati risposati, li aiuti e li solleciti a partecipare alla vita della comunità cristiana, pur nei limiti dovuti alla loro non piena appartenenza ad essa. Sia anche attenta a discernere i motivi concreti che li hanno portati a scegliere il matrimonio civile e a rifiutare, o almeno rimandare, il matrimonio religioso. L'individuazione di questi motivi - quali, ad esempio, la perdita della fede, la non comprensione del significato religioso del matrimonio, la critica del matrimonio concordatario, la pressione dell'ambiente culturale o di alcune rivendicazioni ideologiche, la tendenza a vivere l'unione civile quasi come un “esperimento” - permetterà, infatti, di calibrare e precisare meglio gli interventi pastorali per aiutare i singoli interessati a superare la loro situazione.

La sollecitudine pastorale della Chiesa - attraverso il dialogo rispettoso e fraterno sviluppato dai sacerdoti, da parenti o amici e da altre coppie di sposi - miri soprattutto ad aiutare questi fratelli e queste sorelle a recuperare il significato e la necessità che le loro scelte di vita siano coerenti con il battesimo e con la fede ricevuti. Si cerchi, quindi, di «fare quanto è possibile per indurre tali persone a regolare la propria situazione alla luce dei principi cristiani», mediante la celebrazione sacramentale del matrimonio.

Nel procedere alla “regolarizzazione” della loro posizione, ci si lasci guidare da particolare prudenza pastorale. Ci si rifiuti di «procedere in forma sbrigativa e quasi burocratica come se si trattasse di una mera “sistemazione” di una situazione anormale»; si sia attenti «ad individuare i motivi della richiesta del matrimonio religioso alla luce della scelta precedentemente fatta in contrasto con la legge della Chiesa». In particolare, «per la celebrazione del matrimonio religioso si dovrà accertare che i nubendi siano sinceramente pentiti e disposti a rimettersi in cordiale comunione con la Chiesa, e esigere una particolare preparazione anche dal punto di vista della catechesi cristiana del matrimonio».

Ad ogni modo, «salvo il caso di necessità, coloro che hanno già contratto matrimonio civile non siano ammessi alla celebrazione del matrimonio canonico senza la licenza dell'Ordinario del luogo».

Quando ci si trovasse di fronte alla richiesta di matrimonio solo religioso da parte di una persona canonicamente e civilmente libera con un'altra persona cattolica, già sposata civilmente e attualmente separata e in attesa di divorzio, si proceda con grande equilibrio e non poche cautele. Lo esigono sia ragioni di equità verso tutte le persone implicate nella situazione, sia motivi di doverosa prudenza circa le

attitudini matrimoniali del richiedente, sia la necessità da parte della Chiesa di non favorire, al di là delle sue intenzioni, la “moltiplicazione” delle esperienze coniugali con il pericolo di ingenerare la prassi di una sorta di “matrimonio di prova”.

Per questi motivi, almeno fin quando «la vicenda del precedente matrimonio civile non si sia conclusa con una regolare sentenza di divorzio, che abbia composto le eventuali pendenze fra tutte le parti interessate», l'Ordinario di luogo, al quale il parroco deve sempre rivolgersi, «non può concedere l'autorizzazione se non per gravi ragioni e in circostanze veramente eccezionali».

Per parte sua e in ogni caso, il parroco «esamini anzitutto se chi ha ottenuto lo scioglimento del precedente matrimonio civile abbia contratto doveri verso altre persone o verso i figli e se sia disposto ad osservarli (cf can. 1071, par. 1, n. 3)». Accerti, inoltre, «la sincerità della richiesta del sacramento del matrimonio, inteso come scelta unica e irrevocabile». Qualora avesse ottenuto la licenza dell'Ordinario del luogo, «non proceda alla celebrazione del sacramento senza chiedere e ottenere dai nubendi l'impegno di regolarizzare non appena possibile la loro posizione matrimoniale agli effetti civili».

Quando la richiesta di matrimonio riguardasse una persona canonicamente e civilmente libera e una persona cattolica già sposata civilmente e divorziata, anche se i due richiedenti risultano “liberi” di fronte alla Chiesa, analogamente a quanto indicato nella fattispecie precedente, non si tralasci di accertarsi circa la sincerità con cui si sceglie il matrimonio come unico e indissolubile e circa l'assolvimento degli eventuali doveri contratti verso altre persone o verso i figli.

Il parroco si rivolga comunque all'Ordinario di luogo e, ottenuta da lui la licenza, proceda all'istruttoria e assista alla celebrazione del matrimonio secondo le disposizioni previste nel vigente Decreto generale sul matrimonio canonico per assicurare gli effetti civili.

Poiché la loro vita non vuole essere e non è di fatto coerente con le esigenze del battesimo, sino a quando permangono in questa situazione di vita, i cattolici sposati solo civilmente non possono essere ammessi all'assoluzione sacramentale e alla comunione eucaristica. Solo una “regolarizzazione” della loro posizione, secondo le avvertenze sopra richiamate, può permettere una loro riammissione ai sacramenti stessi.

Analogamente a quanto si è detto per i divorziati risposati, non è neppure possibile affidare loro incarichi o servizi che richiedono una pienezza di testimonianza cristiana e di appartenenza alla Chiesa.

Conviventi

Da qualche tempo a questa parte, anche nel nostro paese tendono ad aumentare le convivenze o unioni libere di fatto tra persone che convivono coniugalmente, senza che il loro vincolo abbia un pubblico riconoscimento né religioso né civile. Tuttavia, alcune di queste persone intendono continuare a vivere la loro vita religiosa, chiedono i sacramenti per i loro figli e li vogliono educare nella fede.

Anche se la cultura contemporanea tende a legittimare queste convivenze, la Chiesa non può non riaffermare che esse sono in contrasto con il senso profondo dell'amore coniugale: esso, oltre a non essere mai sperimentazione e a comportare sempre il dono totale di sé all'altro, richiede per sua intima natura un riconoscimento e una legittimazione sociale e, per i cristiani, anche ecclesiale.

La comunità cristiana con i suoi pastori deve, inoltre, conoscere tali situazioni e le loro diverse cause concrete. Sono, infatti, molto varie le motivazioni che le possono spiegare: da quelle sociali, economiche o giuridiche a quelle più propriamente culturali, connesse o con il rifiuto della società e delle sue regole, o con un individualismo esasperato, o con la contestazione e il rigetto del matrimonio come istituzione pubblica, a quelle di ordine più psicologico.

L'individuazione precisa delle vere ragioni che hanno condotto alla semplice convivenza permetterà di offrire contributi più efficaci e mirati per aiutare queste persone a chiarire la loro posizione, a superare le difficoltà incontrate, a spianare la strada verso la regolarizzazione del loro stato: rimane questa, infatti, la meta verso cui tendere. Attraverso un fraterno dialogo e una paziente opera di illuminazione, di caritatevole correzione, di testimonianza familiare cristiana, i pastori e i laici che fossero a conoscenza di tali situazioni si adoperino, quindi, affinché esse, quando sono unioni con un solido fondamento di amore reciproco, si risolvano con la celebrazione del matrimonio.

Di fronte a un così grave fenomeno, la comunità cristiana deve svolgere anche un'opera di prevenzione, «coltivando il senso della fedeltà in tutta l'educazione morale e religiosa dei giovani, istruendoli circa le condizioni e le strutture che favoriscono tale fedeltà, senza la quale non si dà vera libertà, aiutandoli a maturare spiritualmente, facendo loro comprendere la ricca realtà umana e soprannaturale del matrimonio-sacramento».

Nello stesso tempo, pur nel rispetto di tutte le legittime distinzioni e competenze, ci si adoperi perché, anche a livello sociale, si abbia a promuovere e a favorire la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, sia evitando interventi tesi a equiparare l'istituto familiare con altri tipi di convivenze, sia, soprattutto, impegnandosi perché la famiglia diventi davvero il centro di ogni politica sociale.

E' evidente, infine, che «sino a quando i conviventi permangono in questa situazione di vita non possono ricevere i sacramenti: mancano, infatti, di quella fondamentale "conversione" che è condizione necessaria per ottenere la grazia del Signore».

Il problema dei figli

Nell'ambito dell'azione pastorale verso le famiglie irregolari o difficili, si pone spesso anche il problema dei figli, della loro educazione nella fede e della loro ammissione ai sacramenti dell'iniziazione cristiana.

La comunità cristiana deve mostrare grande apertura pastorale, accoglienza e disponibilità nei loro confronti: essi, infatti «sono del tutto innocenti rispetto all'eventuale colpa dei genitori».

Per parte loro i genitori, al di là della loro situazione matrimoniale regolare o meno, rimangono i primi responsabili di quella educazione umana e cristiana alla quale i figli hanno diritto. Come tali, vanno aiutati e sostenuti dall'intera comunità cristiana e in particolare dai suoi responsabili.

In occasione della richiesta dei sacramenti per i figli, la comunità cristiana sia particolarmente attenta a cogliere questa opportunità per una discreta ma puntuale opera di evangelizzazione innanzitutto dei genitori, per aiutarli a riflettere sulla loro vita alla luce del Vangelo, per invitarli a "regolarizzare", per quanto possibile, la loro posizione, per esortarli e accompagnarli nel loro compito educativo.

Nella consapevolezza che, in quanto segni e gesti della fede, i sacramenti dei figli ancora incapaci di un giudizio e di una decisione autonomi, sono da celebrarsi nella fede della Chiesa, fede che può vivere anche nei genitori nonostante la loro situazione irregolare, si proceda alla celebrazione del battesimo a condizione che ambedue i genitori, o almeno uno di essi, garantiscano di dare ai loro figli una vera educazione cristiana. In caso di dubbio o di incertezza circa la volontà e la disponibilità dei genitori a dare tale educazione, si valorizzi il ruolo dei "padrini", scelti con attenzione e oculatezza. Si celebri comunque il battesimo se, con il consenso dei genitori, l'impegno di educare cristianamente il bambino viene assunto dal padrino o dalla madrina o da un parente prossimo, come pure da una persona qualificata della comunità cristiana.

Nel caso di genitori conviventi o sposati solo civilmente, ai quali nulla impedisce di "regolarizzare" la loro posizione, di fronte alla richiesta del battesimo per i figli, il sacerdote non tralasci una

così importante occasione per evangelizzarli. Mostri loro come ci sia contraddizione tra la domanda del battesimo per il figlio e la loro situazione di conviventi o di sposati solo civilmente: tale stato di vita, infatti, rifiuta di vivere da battezzati l'amore coniugale e, in profondità, mette in discussione il significato del battesimo che chiede ai due battezzati anche la celebrazione del sacramento del matrimonio. Di conseguenza, prima di procedere, con le necessarie garanzie di educazione cristiana, al battesimo del figlio, vigilando per evitare ogni atteggiamento ricattatorio o apparentemente tale, li inviti a sistemare la loro posizione, o almeno a intraprendere il cammino e a fare i passi necessari per arrivare a tale regolarizzazione.

Di fronte alla richiesta della cresima e della comunione eucaristica, nell'esprimere un giudizio e nell'operare una scelta pastorale, i sacerdoti facciano riferimento «non solo alla situazione e alla disponibilità religiosa e di fede dei genitori, ma anche alla crescente personalità dei figli, alla loro progressiva maturazione nella conoscenza e nell'adesione alla fede cristiana, soprattutto se questi figli sono inseriti in comunità cristiane vive e portanti».

Funerali religiosi

Un'ultima attenzione pastorale va riservata al problema della celebrazione dei funerali religiosi di quei fedeli che, al momento della morte, si trovavano in una situazione coniugale irregolare.

Poiché il senso del funerale cristiano consiste propriamente nel ringraziare il Signore per il dono del battesimo concesso al defunto, nell'implorazione della misericordia di Dio su di lui, nella professione di fede nella risurrezione e nella vita eterna, nell'invocazione per tutti, e in particolare per i familiari, della consolazione e della speranza cristiane, la celebrazione del rito delle esequie non è vietata per questi fedeli, purché non ci sia stata una loro esplicita opposizione e sia evitato lo scandalo degli altri fedeli.

I pastori siano premurosi, innanzitutto, nell'aiutare i fedeli a cogliere il senso più profondo del funerale cristiano; scelgano tra i formulari proposti dal rituale quelli più adatti alla situazione; secondo le indicazioni dello stesso rituale, scelgano la forma celebrativa più opportuna (se durante la Messa o no, se nella Chiesa parrocchiale o nella cappella del cimitero...), ne illustrino il significato innanzitutto ai parenti e la concordino con loro; se opportuno o necessario, sappiano utilizzare con intelligenza e discrezione il momento dell'omelia anche per alcuni richiami al valore del matrimonio e della sua indissolubilità.

"IL MATRIMONIO CANONICO"

DECRETO GENERALE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

1990

VII. CAUSE DI NULLITÀ MATRIMONIALE

56. L'impegno di assistenza ai fedeli che vivono nello stato matrimoniale e si trovano in condizioni di grave difficoltà deve esprimersi anche nell'aiuto a verificare, quando appaiano indizi non superficiali, l'eventuale esistenza di motivi che la chiesa considera rilevanti in ordine alla dichiarazione di nullità del matrimonio celebrato.

Un primo aiuto per tale verifica deve essere assicurato con discreta e sollecita disponibilità pastorale specialmente da parte dei parroci, avvalendosi, se del caso, anche della collaborazione di un consultorio di ispirazione cristiana.

È bene in ogni modo che nelle curie diocesane e presso i tribunali regionali per le cause di nullità matrimoniale venga predisposto un servizio qualificato di ascolto e di consulenza, al quale i fedeli interessati

possano rivolgersi, soprattutto quando si tratta di situazioni o vicende complesse, di propria iniziativa o su indicazione del loro parroco.

La ricerca volta a verificare eventuali motivi di nullità matrimoniale sia condotta sempre con competenza e con prudenza, e con la cura di evitare sbrigative conclusioni, che possono generare dannose illusioni o impedire una chiarificazione preziosa per l'accertamento della libertà di stato e per la pace della coscienza.

CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA

1992

IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

1640 Il vincolo matrimoniale è dunque stabilito da Dio stesso, così che il matrimonio concluso e consumato tra battezzati non può mai essere sciolto. Questo vincolo, che risulta dall'atto umano libero degli sposi e dalla consumazione del matrimonio, è una realtà ormai irrevocabile e da origine ad un'alleanza garantita dalla fedeltà di Dio. Non è in potere della Chiesa pronunciarsi contro questa disposizione della sapienza divina [Cf Codice di Diritto Canonico, 1141].

I beni e le esigenze dell'amore coniugale

1643 "L'amore coniugale comporta una totalità in cui entrano tutte le componenti della persona - richiamo del corpo e dell'istinto, forza del sentimento e dell'affettività, aspirazione dello spirito e della volontà -; esso mira a una unità profondamente personale, quella che, al di là dell'unione in una sola carne, conduce a non fare che un cuore solo e un'anima sola; esso esige l'indissolubilità e la fedeltà della donazione reciproca definitiva e si apre sulla fecondità. In una parola, si tratta di caratteristiche normali di ogni amore coniugale, ma con un significato nuovo che non solo le purifica e le consolida, ma anche le eleva al punto da farne l'espressione di valori propriamente cristiani" [Giovanni Paolo II, Esort. ap. Familiaris consortio, 13].

L'unità e l'indissolubilità del matrimonio

1644 L'amore degli sposi esige, per sua stessa natura, l'unità e l'indissolubilità della loro comunità di persone che ingloba tutta la loro vita: "Cosm che non sono più due, ma una carne sola" (Mt 19,6) [Cf Gen 2,24]. Essi "sono chiamati a crescere continuamente nella loro comunione attraverso la fedeltà quotidiana alla promessa matrimoniale del reciproco dono totale" [Giovanni Paolo II, Esort. ap. Familiaris consortio, 19]. Questa comunione umana è confermata, purificata e condotta a perfezione mediante la comunione in Cristo Gesù, donata dal sacramento del Matrimonio. Essa si approfondisce mediante la vita della comune fede e l'Eucaristia ricevuta insieme.

1645 "L'unità del matrimonio confermata dal Signore appare in maniera lampante anche dalla uguale dignità personale sia dell'uomo che della donna, che deve essere riconosciuta nel mutuo e pieno amore" [Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 49]. La poligamia è contraria a questa pari dignità e all'amore coniugale che è unico ed esclusivo [Cf Giovanni Paolo II, Esort. ap. Familiaris consortio, 19].

La fedeltà dell'amore coniugale

1646 L'amore coniugale esige dagli sposi, per sua stessa natura, una fedeltà inviolabile. E' questa la conseguenza del dono di se stessi che gli sposi si fanno l'uno all'altro. L'amore vuole essere definitivo. Non può essere "fino a nuovo ordine". "Questa intima unione, in quanto mutua donazione di due persone,

come pure il bene dei figli, esigono la piena fedeltà dei coniugi e ne reclamano l'indissolubile unità" [Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 48].

1647 La motivazione più profonda si trova nella fedeltà di Dio alla sua alleanza, di Cristo alla sua Chiesa. Dal sacramento del Matrimonio gli sposi sono abilitati a rappresentare tale fedeltà e a darne testimonianza. Dal sacramento, l'indissolubilità del Matrimonio riceve un senso nuovo e più profondo.

1648 Può sembrare difficile, persino impossibile, legarsi per tutta la vita a un essere umano. E' perciò quanto mai necessario annunciare la buona novella che Dio ci ama di un amore definitivo e irrevocabile, che gli sposi sono partecipi di questo amore, che egli li conduce e li sostiene, e che attraverso la loro fedeltà possono essere i testimoni dell'amore fedele di Dio. I coniugi che, con la grazia di Dio, danno questa testimonianza, spesso in condizioni molto difficili, meritano la gratitudine e il sostegno della comunità ecclesiale [Cf Giovanni Paolo II, Esort. ap. Familiaris consortio, 20].

1649 Esistono tuttavia situazioni in cui la coabitazione matrimoniale diventa praticamente impossibile per le più varie ragioni. In tali casi la Chiesa ammette la separazione fisica degli sposi e la fine della coabitazione. I coniugi non cessano di essere marito e moglie davanti a Dio; non sono liberi di contrarre una nuova unione. In questa difficile situazione, la soluzione migliore sarebbe, se possibile, la riconciliazione. La comunità cristiana è chiamata ad aiutare queste persone a vivere cristianamente la loro situazione, nella fedeltà al vincolo del loro matrimonio che resta indissolubile [Cf ibid., 83; Codice di Diritto Canonico, 1151-1155].

1650 Oggi, in molti paesi, sono numerosi i cattolici che ricorrono al divorzio secondo le leggi civili e che contraggono civilmente una nuova unione. La Chiesa sostiene, per fedeltà alla parola di Gesù Cristo (Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio contro di lei; se la donna ripudia il marito e ne sposa un altro, commette adulterio": Mc 10,11-12), che non può riconoscere come valida una nuova unione, se era valido il primo matrimonio. Se i divorziati si sono risposati civilmente, essi si trovano in una situazione che oggettivamente contrasta con la legge di Dio. Perciò essi non possono accedere alla Comunione eucaristica, per tutto il tempo che perdura tale situazione. Per lo stesso motivo non possono esercitare certe responsabilità ecclesiali. La riconciliazione mediante il sacramento della Penitenza non può essere accordata se non a coloro che si sono pentiti di aver violato il segno dell'Alleanza e della fedeltà a Cristo, e si sono impegnati a vivere in una completa continenza.

1651 Nei confronti dei cristiani che vivono in questa situazione e che spesso conservano la fede e desiderano educare cristianamente i loro figli, i sacerdoti e tutta la comunità devono dare prova di una attenta sollecitudine affinché essi non si considerino come separati dalla Chiesa, alla vita della quale possono e devono partecipare in quanto battezzati:

Siano esortati ad ascoltare la Parola di Dio, a frequentare il sacrificio della Messa, a perseverare nella preghiera, a dare incremento alle opere di carità e alle iniziative della comunità in favore della giustizia, a educare i figli nella fede cristiana, a coltivare lo spirito e le opere di penitenza, per implorare cosm, di giorno in giorno, la grazia di Dio [Giovanni Paolo II, Esort. ap. Familiaris consortio, 84].

L'apertura alla fecondità

1652 "Per sua indole naturale, l'istituto stesso del matrimonio e l'amore coniugale sono ordinati alla procreazione e alla educazione della prole e in queste trovano il loro coronamento": [Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 48]

I figli sono il preziosissimo dono del matrimonio e contribuiscono moltissimo al bene degli stessi genitori. Lo stesso Dio che disse: "Non è bene che l'uomo sia solo" (Gen 2,18) e che "creò all'inizio l'uomo maschio e femmina" (Mt 19,4), volendo comunicare all'uomo una certa speciale partecipazione nella sua opera creatrice, benedisse l'uomo e la donna, dicendo loro: "Crescete e moltiplicatevi" (Gen 1,28). Di

conseguenza la vera pratica dell'amore coniugale e tutta la struttura della vita familiare che ne nasce, senza posporre gli altri fini del matrimonio, a questo tendono che i coniugi, con forza d'animo, siano disposti a cooperare con l'amore del Creatore e del Salvatore, che attraverso di loro continuamente dilata e arricchisce la sua famiglia [Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 48].

1653 La fecondità dell'amore coniugale si estende ai frutti della vita morale, spirituale e soprannaturale che i genitori trasmettono ai loro figli attraverso l'educazione. I genitori sono i primi e principali educatori dei loro figli [Cf Conc. Ecum. Vat. II, Gravissimum educationis, 3]. In questo senso il compito fondamentale del matrimonio e della famiglia è di essere al servizio della vita [Cf Giovanni Paolo II, Esort. ap. Familiaris consortio, 28].

1654 I coniugi ai quali Dio non ha concesso di avere figli, possono nondimeno avere una vita coniugale piena di senso, umanamente e cristianamente. Il loro matrimonio può risplendere di una fecondità di carità, di accoglienza e di sacrificio.

CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
LETTERA CIRCA LA RECEZIONE DELLA COMUNIONE EUCARISTICA
DA PARTE DI FEDELI DIVORZIATI RISPOSATI
1994

3. Consapevoli però che l'autentica comprensione e la genuina misericordia non sono mai disgiunti dalla verità, i pastori hanno il dovere di richiamare a questi fedeli la dottrina della Chiesa riguardante la celebrazione dei sacramenti e in particolare la recezione dell'Eucaristia. Su questo punto negli ultimi anni in varie regioni sono state proposte diverse soluzioni pastorali secondo cui certamente non sarebbe possibile un'ammissione generale dei divorziati risposati alla Comunione eucaristica, ma essi potrebbero accedere in determinati casi, quando secondo il giudizio della loro coscienza si ritenessero a ciò autorizzati. Così, ad esempio, quando fossero stati abbandonati del tutto ingiustamente, sebbene si fossero sinceramente sforzati di salvare il precedente matrimonio, ovvero quando fossero convinti della nullità del precedente matrimonio, pur non potendola dimostrare nel foro esterno, oppure quando avessero già trascorso un lungo cammino di riflessione e di penitenza, o anche quando per motivi moralmente validi non potessero soddisfare l'obbligo della separazione.

Da alcune parti è stato anche proposto che, per esaminare oggettivamente la loro situazione effettiva, i divorziati risposati dovrebbero intessere un colloquio con un sacerdote prudente ed esperto. Questo sacerdote però sarebbe tenuto a rispettare la loro eventuale decisione di coscienza ad accedere all'Eucaristia, senza che ciò implichi una autorizzazione ufficiale.

In questi e simili casi si tratterebbe di una soluzione pastorale tollerante e benevola per poter rendere giustizia alle diverse situazioni dei divorziati risposati.

4. Anche se è noto che soluzioni pastorali analoghe furono proposte da alcuni Padri della Chiesa ed entrarono in qualche misura anche nella prassi, tuttavia esse non ottennero mai il consenso dei Padri e in nessun modo vennero a costituire la dottrina comune della Chiesa né a determinarne la disciplina. Spetta al Magistero universale della Chiesa, in fedeltà alla Sacra Scrittura e alla Tradizione, insegnare ed interpretare autenticamente il «depositum fidei».

Di fronte alle nuove proposte pastorali sopra menzionate questa Congregazione ritiene pertanto doveroso richiamare la dottrina e la disciplina della Chiesa in materia. Fedele alla parola di Gesù Cristo, la Chiesa afferma di non poter riconoscere come valida una nuova unione, se era valido il precedente matrimonio. Se i divorziati si sono risposati civilmente, essi si trovano in una situazione che oggettivamente

contrasta con la legge di Dio e perciò non possono accedere alla Comunione eucaristica, per tutto il tempo che perdura tale situazione.

Questa norma non ha affatto un carattere punitivo o comunque discriminatorio verso i divorziati risposati, ma esprime piuttosto una situazione oggettiva che rende di per sé impossibile l'accesso alla Comunione eucaristica: «Sono essi a non poter esservi ammessi, dal momento che il loro stato e la loro condizione di vita contraddicono oggettivamente a quell'unione di amore tra Cristo e la Chiesa, significata e attuata dall'Eucaristia. C'è inoltre un altro peculiare motivo pastorale; se si ammettessero queste persone all'Eucaristia, i fedeli rimarrebbero indotti in errore e confusione circa la dottrina della Chiesa sull'indissolubilità del matrimonio».

Per i fedeli che permangono in tale situazione matrimoniale, l'accesso alla Comunione eucaristica è aperto unicamente dall'assoluzione sacramentale, che può essere data «solo a quelli che, pentiti di aver violato il segno dell'Alleanza e della fedeltà a Cristo, sono sinceramente disposti ad una forma di vita non più in contraddizione con l'indissolubilità del matrimonio. Ciò importa, in concreto, che quando l'uomo e la donna, per seri motivi - quali, ad esempio, l'educazione dei figli - non possono soddisfare l'obbligo della separazione, "assumano l'impegno di vivere in piena continenza, cioè di astenersi dagli atti propri dei coniugi"». In tal caso essi possono accedere alla comunione eucaristica, fermo restando tuttavia l'obbligo di evitare lo scandalo. [...]

6. Il fedele che convive abitualmente «more uxorio» con una persona che non è la legittima moglie o il legittimo marito, non può accedere alla Comunione eucaristica. Qualora egli lo giudicasse possibile, i pastori e i confessori, date la gravità della materia e le esigenze del bene spirituale della persona e del bene comune della Chiesa, hanno il grave dovere di ammonirlo che tale giudizio di coscienza è in aperto contrasto con la dottrina della Chiesa. Devono anche ricordare questa dottrina nell'insegnamento a tutti i fedeli loro affidati.

Ciò non significa che la Chiesa non abbia a cuore la situazione di questi fedeli, che, del resto, non sono affatto esclusi dalla comunione ecclesiale. Essa si preoccupa di accompagnarli pastoralmente e di invitarli a partecipare alla vita ecclesiale nella misura in cui ciò è compatibile con le disposizioni del diritto divino, sulle quali la Chiesa non possiede alcun potere di dispensa. D'altra parte, è necessario illuminare i fedeli interessati affinché non ritengano che la loro partecipazione alla vita della Chiesa sia esclusivamente ridotta alla questione della recezione dell'Eucaristia. I fedeli devono essere aiutati ad approfondire la loro comprensione del valore della partecipazione al sacrificio di Cristo nella Messa, della comunione spirituale, della preghiera, della meditazione della Parola di Dio, delle opere di carità e di giustizia.

7. L'errata convinzione di poter accedere alla Comunione eucaristica da parte di un divorziato risposato, presuppone normalmente che alla coscienza personale si attribuisca il potere di decidere in ultima analisi, sulla base della propria convinzione, dell'esistenza o meno del precedente matrimonio e del valore della nuova unione. Ma una tale attribuzione è inammissibile. Il matrimonio infatti, in quanto immagine dell'unione sponsale tra Cristo e la sua Chiesa, e nucleo di base e fattore importante nella vita della società civile, è essenzialmente una realtà pubblica.

8. È certamente vero che il giudizio sulle proprie disposizioni per l'accesso all'Eucaristia deve essere formulato dalla coscienza morale adeguatamente formata. Ma è altrettanto vero che il consenso, col quale è costituito il matrimonio, non è una semplice decisione privata, poiché crea per ciascuno dei coniugi e per la coppia una situazione specificamente ecclesiale e sociale. Pertanto il giudizio della coscienza sulla propria situazione matrimoniale non riguarda solo un rapporto immediato tra l'uomo e Dio, come se si potesse fare a meno di quella mediazione ecclesiale, che include anche le leggi canoniche obbligatorie in coscienza. Non riconoscere questo essenziale aspetto significherebbe negare di fatto che il matrimonio esiste come realtà della Chiesa, vale a dire, come sacramento.

9. D'altronde l'Esortazione «*Familiaris consortio*», quando invita i pastori a ben distinguere le varie situazioni dei divorziati risposati, ricorda anche il caso di coloro che sono soggettivamente certi in coscienza che il precedente matrimonio, irreparabilmente distrutto, non era mai stato valido. Si deve certamente discernere se attraverso la via di foro esterno stabilita dalla Chiesa vi sia oggettivamente una tale nullità di matrimonio. La disciplina della Chiesa, mentre conferma la competenza esclusiva dei tribunali ecclesiastici nell'esame della validità del matrimonio dei cattolici, offre anche nuove vie per dimostrare la nullità della precedente unione, allo scopo di escludere per quanto possibile ogni divario tra la verità verificabile nel processo e la verità oggettiva conosciuta dalla retta coscienza.

Attenersi al giudizio della Chiesa e osservare la vigente disciplina circa l'obbligatorietà della forma canonica in quanto necessaria per la validità dei matrimoni dei cattolici, è ciò che veramente giova al bene spirituale dei fedeli interessati. Infatti, la Chiesa è il Corpo di Cristo e vivere nella comunione ecclesiale è vivere nel Corpo di Cristo e nutrirsi del Corpo di Cristo. Ricevendo il sacramento dell'Eucaristia, la comunione con Cristo Capo non può mai essere separata dalla comunione con i suoi membri, cioè con la sua Chiesa. Per questo il sacramento della nostra unione con Cristo è anche il sacramento dell'unità della Chiesa. Ricevere la Comunione eucaristica in contrasto con le norme della comunione ecclesiale è quindi una cosa in sé contraddittoria. La comunione sacramentale con Cristo include e presuppone l'osservanza, anche se talvolta difficile, dell'ordinamento della comunione ecclesiale, e non può essere retta e fruttifera se il fedele, volendo accostarsi direttamente a Cristo, non rispetta questo ordinamento.

10. In armonia con quanto sinora detto, è da realizzare pienamente il desiderio espresso dal Sinodo dei Vescovi, fatto proprio dal Santo Padre Giovanni Paolo II e attuato con impegno e con lodevoli iniziative da parte di Vescovi, sacerdoti, religiosi e fedeli laici: con sollecita carità fare tutto quanto può fortificare nell'amore di Cristo e della Chiesa i fedeli che si trovano in situazione matrimoniale irregolare. [...] Sarà necessario che i pastori e la comunità dei fedeli soffrano e amino insieme con le persone interessate, perché possano riconoscere anche nel loro carico il giogo dolce e il carico leggero di Gesù.

Joseph Card. Ratzinger *Prefetto* + **Alberto Bovone** *Segretario*

Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, nel corso dell'Udienza concessa al Cardinale Prefetto, ha approvato la presente Lettera, decisa nella riunione ordinaria di questa Congregazione, e ne ha ordinato la pubblicazione.

Roma, dalla Sede della Congregazione per la Dottrina della Fede, il 14 Settembre 1994, nella festa dell'Esaltazione della Santa Croce.

DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II AGLI UFFICIALI E AVVOCATI DEL TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO

2000

2. Questa mattina, quasi sollecitato dalle parole di Mons. Decano, desidero soffermarmi a riflettere con voi sull'ipotesi di valenza giuridica della corrente mentalità divorzista ai fini di una eventuale dichiarazione di nullità di matrimonio, e sulla dottrina dell'indissolubilità assoluta del matrimonio rato e consumato, nonché sul limite della potestà del Sommo Pontefice nei confronti di tale matrimonio.

Nell'Esortazione apostolica *Familiaris consortio*, pubblicata il 22 novembre 1981, mettevo in luce sia gli aspetti positivi della nuova realtà familiare, quali la coscienza più viva della libertà personale, la maggiore

attenzione alle relazioni personali nel matrimonio e alla promozione della dignità della donna, sia quelli negativi legati alla degradazione di alcuni valori fondamentali, e all'"errata concezione teorica e pratica dell'indipendenza dei coniugi fra di loro", rilevando la loro incidenza sul "numero crescente dei divorzi" (n. 6).

Alla radice dei denunciati fenomeni negativi, scrivevo, "sta spesso una corruzione dell'idea e dell'esperienza della libertà, concepita non come la capacità di realizzare la verità del progetto di Dio sul matrimonio e la famiglia, ma come autonoma forza di affermazione, non di rado contro gli altri, per il proprio egoistico benessere" (n. 6). Per questo sottolineavo il "dovere fondamentale" della Chiesa di "riaffermare con forza, come hanno fatto i Padri del Sinodo, la dottrina dell'indissolubilità del matrimonio" (n. 20), anche al fine di dissipare l'ombra che, sul valore dell'indissolubilità del vincolo coniugale, sembrano gettare alcune opinioni scaturite nell'ambito della ricerca teologico - canonistica. Si tratta di tesi favorevoli al superamento dell'incompatibilità assoluta tra un matrimonio rato e consumato (cfr *CIC*, can. 1061 ' 1) e un nuovo matrimonio di uno dei coniugi, durante la vita dell'altro.

3. La Chiesa, nella sua fedeltà a Cristo, non può non ribadire con fermezza "il lieto annuncio della definitività di quell'amore coniugale, che ha in Gesù il suo fondamento e la sua forza (cfr *Ef* 5,25)" (*FC*, 20), a quanti, ai nostri giorni, ritengono difficile o addirittura impossibile legarsi ad una persona per tutta la vita e a quanti si ritrovano, purtroppo, travolti da una cultura che rifiuta l'indissolubilità matrimoniale e che deride apertamente l'impegno degli sposi alla fedeltà.

Infatti, "radicata nella personale e totale donazione dei coniugi e richiesta dal bene dei figli, l'indissolubilità del matrimonio trova la sua verità ultima nel disegno che Dio ha manifestato nella sua Rivelazione: Egli vuole e dona l'indissolubilità matrimoniale come frutto, segno ed esigenza dell'amore assolutamente fedele che Dio ha per l'uomo e che il Signore Gesù vive verso la sua Chiesa" (*FC*, n. 20).

Il "lieto annuncio della definitività dell'amore coniugale" non è una vaga astrazione o una bella frase che riflette il comune desiderio di coloro che si determinano al matrimonio. Questo annuncio si radica piuttosto nella novità cristiana, che fa del matrimonio un sacramento. Gli sposi cristiani, che hanno ricevuto "il dono del sacramento", sono chiamati con la grazia di Dio a dare testimonianza "alla santa volontà del Signore: "Quello che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi" (*Mt* 19,6), ossia all'inestimabile valore dell'indissolubilità ... matrimoniale" (*FC*, n. 20). Per questi motivi - afferma il *Catechismo della Chiesa Cattolica* - "la Chiesa sostiene, per fedeltà alla parola di Gesù Cristo (*Mc* 10, 11-12...), che non può riconoscere come valida una nuova unione, se era valido il primo matrimonio" (n. 1650).

4. Certo, "la Chiesa può, dopo esame della situazione da parte del tribunale ecclesiastico competente, dichiarare "la nullità del matrimonio", vale a dire che il matrimonio non è mai esistito", e, in tal caso, le parti "sono libere di sposarsi, salvo rispettare gli obblighi naturali derivati da una precedente unione" (*CCC*, n. 1629). Le dichiarazioni di nullità per i motivi stabiliti dalle norme canoniche, specialmente per il difetto e i vizi del consenso matrimoniale (cfr *CIC* cann. 1095 - 1107), non possono però contrastare con il principio dell'indissolubilità.

E' innegabile che la corrente mentalità della società in cui viviamo ha difficoltà ad accettare l'indissolubilità del vincolo matrimoniale ed il concetto stesso di matrimonio come "*foedus, quo vir et mulier inter se totius vitae consortium constituunt*" (*CIC*, can. 1055 ' 1), le cui essenziali proprietà sono "*unitas et indissolubilitas, quae in matrimonio christiano ratione sacramenti peculiarem obtinent firmitatem*" (*CIC*, can. 1056). Ma tale reale difficoltà non equivale "*sic et simpliciter*" ad un concreto rifiuto del matrimonio cristiano o delle sue proprietà essenziali. Tanto meno essa giustifica la presunzione, talvolta purtroppo formulata da alcuni Tribunali, che la prevalente intenzione dei contraenti, in una società secolarizzata e attraversata da forti correnti divorziste, sia di volere un matrimonio solubile tanto da esigere piuttosto la prova dell'esistenza del vero consenso.

La tradizione canonistica e la giurisprudenza rotale, per affermare l'esclusione di una proprietà essenziale o la negazione di un'essenziale finalità del matrimonio, hanno sempre richiesto che queste avvengano con un

positivo atto di volontà, che superi una volontà abituale e generica, una velleità interpretativa, un'errata opinione sulla bontà, in alcuni casi, del divorzio, o un semplice proposito di non rispettare gli impegni realmente presi.

5. In coerenza con la dottrina costantemente professata dalla Chiesa, si impone, perciò, la conclusione che le opinioni contrastanti con il principio dell'indissolubilità o gli atteggiamenti contrari ad esso, senza il formale rifiuto della celebrazione del matrimonio sacramentale, non superano i limiti del semplice errore circa l'indissolubilità del matrimonio che, secondo la tradizione canonica e la normativa vigente, non vizia il consenso matrimoniale (cfr *CIC*, can. 1099).

Tuttavia, in virtù del principio dell'insostituibilità del consenso matrimoniale (cfr *CIC*, can. 1057), l'errore circa l'indissolubilità, in via eccezionale, può avere efficacia invalidante il consenso, qualora positivamente determini la volontà del contraente verso la scelta contraria all'indissolubilità del matrimonio (cfr *CIC*, can. 1099).

Ciò si può verificare soltanto quando il giudizio erroneo sulla indissolubilità del vincolo influisce in modo determinante sulla decisione della volontà, perché orientato da un intimo convincimento profondamente radicato nell'animo del contraente e dal medesimo con determinazione e ostinazione professato.

6. L'odierno incontro con voi, membri del Tribunale della Rota Romana, è un contesto adeguato per parlare anche a tutta la Chiesa sul limite della potestà del Sommo Pontefice nei confronti del matrimonio rato e consumato, che "non può essere sciolto da nessuna potestà umana e per nessuna causa, eccetto la morte" (*CIC*, can. 1141; *CCEO*, can. 853). Questa formulazione del diritto canonico non è di natura soltanto disciplinare o prudenziale, ma corrisponde ad una verità dottrinale da sempre mantenuta nella Chiesa.

Tuttavia, va diffondendosi l'idea secondo cui la potestà del Romano Pontefice, essendo vicaria della potestà divina di Cristo, non sarebbe una di quelle potestà umane alle quali si riferiscono i citati canoni, e quindi potrebbe forse estendersi in alcuni casi anche allo scioglimento dei matrimoni rati e consumati. Di fronte ai dubbi e turbamenti d'animo che ne potrebbero emergere, è necessario riaffermare che il matrimonio sacramentale rato e consumato non può mai essere sciolto, neppure dalla potestà del Romano Pontefice. L'affermazione opposta implicherebbe la tesi che non esiste alcun matrimonio assolutamente indissolubile, il che sarebbe contrario al senso in cui la Chiesa ha insegnato ed insegna l'indissolubilità del vincolo matrimoniale.

7. Questa dottrina, della non estensione della potestà del Romano Pontefice ai matrimoni rati e consumati, è stata proposta molte volte dai miei Predecessori (cfr, ad esempio, Pio IX, Lett. *Verbis exprimere*, 15 agosto 1859: *Insegnamenti Pontifici*, Ed. Paoline, Roma 1957, vol. I, n. 103; Leone XIII, Lett. Enc. *Arcanum*, 10 febbraio 1880: *ASS* 12 (1879-1880), 400; Pio XI, Lett. Enc. *Casti connubii*, 31 dicembre 1930: *AAS* 22 (1930), 552; Pio XII, *Allocuzione agli sposi novelli*, 22 aprile 1942: *Discorsi e Radiomessaggi di S.S. Pio XII*, Ed. Vaticana, vol. IV, 47). Vorrei citare, in particolare, un'affermazione di Pio XII: "Il matrimonio rato e consumato è per diritto divino indissolubile, in quanto che non può essere sciolto da nessuna autorità umana (can. 1118); mentre gli altri matrimoni, sebbene intrinsecamente siano indissolubili, non hanno però una indissolubilità estrinseca assoluta, ma, dati certi necessari presupposti, possono (si tratta, come è noto, di casi relativamente ben rari) essere sciolti, oltre che in forza del privilegio Paolino, dal Romano Pontefice in virtù della sua potestà ministeriale" (*Allocuzione alla Rota Romana*, 3 ottobre 1941: *AAS* 33 (1941), pp. 424-425). Con queste parole Pio XII interpretava esplicitamente il canone 1118, corrispondente all'attuale canone 1141 del *Codice di Diritto Canonico*, e al canone 853 del *Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, nel senso che l'espressione "potestà umana" include anche la potestà ministeriale o vicaria del Papa, e presentava questa dottrina come pacificamente tenuta da tutti gli esperti in materia. In questo contesto conviene citare anche il *Catechismo della Chiesa Cattolica*, con la grande autorità dottrinale conferitagli dall'intervento dell'intero Episcopato nella sua redazione e dalla mia speciale approvazione. Vi si legge infatti: "Il vincolo matrimoniale è dunque stabilito da Dio stesso, così che il matrimonio concluso e consumato tra battezzati non può mai essere sciolto. Questo vincolo, che risulta dall'atto umano libero degli sposi e dalla

consumazione del matrimonio, è una realtà ormai irrevocabile e dà origine ad un'alleanza garantita dalla fedeltà di Dio. Non è in potere della Chiesa pronunciarsi contro questa disposizione della sapienza divina" (n. 1640).

8. Il Romano Pontefice, infatti, ha la "*sacra potestas*" di insegnare la verità del Vangelo, amministrare i sacramenti e governare pastoralmente la Chiesa in nome e con l'autorità di Cristo, ma tale potestà non include in sé alcun potere sulla Legge divina naturale o positiva. Né la Scrittura né la Tradizione conoscono una facoltà del Romano Pontefice per lo scioglimento del matrimonio rato e consumato; anzi, la prassi costante della Chiesa dimostra la consapevolezza sicura della Tradizione che una tale potestà non esiste. Le forti espressioni dei Romani Pontefici sono soltanto l'eco fedele e l'interpretazione autentica della convinzione permanente della Chiesa.

Emerge quindi con chiarezza che **la non estensione della potestà del Romano Pontefice ai matrimoni sacramentali rati e consumati è insegnata dal Magistero della Chiesa come dottrina da tenersi definitivamente, anche se essa non è stata dichiarata in forma solenne mediante un atto definitorio.** Tale dottrina infatti è stata esplicitamente proposta dai Romani Pontefici in termini categorici, in modo costante e in un arco di tempo sufficientemente lungo. Essa è stata fatta propria e insegnata da tutti i Vescovi in comunione con la Sede di Pietro nella consapevolezza che deve essere sempre mantenuta e accettata dai fedeli. In questo senso è stata riproposta dal *Catechismo della Chiesa Cattolica*. Si tratta d'altronde di una dottrina confermata dalla prassi plurisecolare della Chiesa, mantenuta con piena fedeltà e con eroismo, a volte anche di fronte a gravi pressioni dei potenti di questo mondo.

PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI
ISTRUZIONE DA OSSERVARSI NEI TRIBUNALI DIOCESANI E INTERDIOCESANI
NELLA TRATTAZIONE DELLE CAUSE DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO
***DIGNITAS CONNUBII* 2005**

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/intrptxt/documents/rc_pc_intrptxt_doc_20050125_dignitas-connubii_it.html

ESORTAZIONE APOSTOLICA POSTSINODALE
***SACRAMENTUM CARITATIS* DI BENEDETTO XVI 2007**

V. Eucaristia e Matrimonio

Eucaristia e unicità del matrimonio

28. È propriamente alla luce di questa relazione intrinseca tra matrimonio, famiglia ed Eucaristia che è possibile considerare alcuni problemi pastorali. Il legame fedele, indissolubile ed esclusivo che unisce Cristo e la Chiesa, e che trova espressione sacramentale nell'Eucaristia, si incontra con il dato antropologico originario per cui l'uomo deve essere unito in modo definitivo ad una sola donna e viceversa (cfr *Gn* 2,24; *Mt* 19,5). In questo orizzonte di pensieri, il Sinodo dei Vescovi ha affrontato il tema della prassi pastorale nei confronti di chi incontra l'annuncio del Vangelo provenendo da culture in cui è praticata la poligamia. Coloro che si trovano in una tale situazione e che si aprono alla fede cristiana devono essere aiutati ad integrare il loro progetto umano nella novità radicale di Cristo. Nel percorso di catecumenato, Cristo li raggiunge nella loro condizione specifica e li chiama alla piena verità dell'amore passando attraverso le rinunce necessarie, in vista della comunione ecclesiale perfetta. La Chiesa li accompagna con

una pastorale piena di dolcezza e insieme di fermezza,(90) soprattutto mostrando loro la luce che dai misteri cristiani si riverbera sulla natura e sugli affetti umani.

Eucaristia e indissolubilità del matrimonio

29. Se l'Eucaristia esprime l'irreversibilità dell'amore di Dio in Cristo per la sua Chiesa, si comprende perché essa implichi, in relazione al sacramento del Matrimonio, quella indissolubilità alla quale ogni vero amore non può che anelare.(91) Più che giustificata quindi l'attenzione pastorale che il Sinodo ha riservato alle situazioni dolorose in cui si trovano non pochi fedeli che, dopo aver celebrato il sacramento del Matrimonio, hanno divorziato e contratto nuove nozze. Si tratta di un problema pastorale spinoso e complesso, una vera piaga dell'odierno contesto sociale che intacca in misura crescente gli stessi ambienti cattolici. I Pastori, per amore della verità, sono obbligati a discernere bene le diverse situazioni, per aiutare spiritualmente nei modi adeguati i fedeli coinvolti.(92) Il Sinodo dei Vescovi ha confermato la prassi della Chiesa, fondata sulla Sacra Scrittura (cfr Mc 10,2-12), di non ammettere ai Sacramenti i divorziati risposati, perché il loro stato e la loro condizione di vita oggettivamente contraddicono quell'unione di amore tra Cristo e la Chiesa che è significata ed attuata nell'Eucaristia. I divorziati risposati, tuttavia, nonostante la loro situazione, continuano ad appartenere alla Chiesa, che li segue con speciale attenzione, nel desiderio che coltivino, per quanto possibile, uno stile cristiano di vita attraverso la partecipazione alla santa Messa, pur senza ricevere la Comunione, l'ascolto della Parola di Dio, l'Adorazione eucaristica, la preghiera, la partecipazione alla vita comunitaria, il dialogo confidente con un sacerdote o un maestro di vita spirituale, la dedizione alla carità vissuta, le opere di penitenza, l'impegno educativo verso i figli.

Là dove sorgono legittimamente dei dubbi sulla validità del Matrimonio sacramentale contratto, si deve intraprendere quanto è necessario per verificarne la fondatezza. Bisogna poi assicurare, nel pieno rispetto del diritto canonico,(93) la presenza sul territorio dei tribunali ecclesiastici, il loro carattere pastorale, la loro corretta e pronta attività.(94) Occorre che in ogni Diocesi ci sia un numero sufficiente di persone preparate per il sollecito funzionamento dei tribunali ecclesiastici. Ricordo che « è un obbligo grave quello di rendere l'operato istituzionale della Chiesa nei tribunali sempre più vicino ai fedeli ».(95) È necessario, tuttavia, evitare di intendere la preoccupazione pastorale come se fosse in contrapposizione col diritto. Si deve piuttosto partire dal presupposto che fondamentale punto d'incontro tra diritto e pastorale è *l'amore per la verità*: questa infatti non è mai astratta, ma « si integra nell'itinerario umano e cristiano di ogni fedele ».(96) Infine, là dove non viene riconosciuta la nullità del vincolo matrimoniale e si danno condizioni oggettive che di fatto rendono la convivenza irreversibile, la Chiesa incoraggia questi fedeli a impegnarsi a vivere la loro relazione secondo le esigenze della legge di Dio, come amici, come fratello e sorella; così potranno riaccostarsi alla mensa eucaristica, con le attenzioni previste dalla provata prassi ecclesiale. Tale cammino, perché sia possibile e porti frutti, deve essere sostenuto dall'aiuto dei pastori e da adeguate iniziative ecclesiali, evitando, in ogni caso, di benedire queste relazioni, perché tra i fedeli non sorgano confusioni circa il valore del Matrimonio.(97)

Data la complessità del contesto culturale in cui vive la Chiesa in molti Paesi, il Sinodo ha, poi, raccomandato di avere la massima cura pastorale nella formazione dei nubendi e nella previa verifica delle loro convinzioni circa gli impegni irrinunciabili per la validità del sacramento del Matrimonio. Un serio discernimento a questo riguardo potrà evitare che impulsi emotivi o ragioni superficiali inducano i due giovani ad assumere responsabilità che non sapranno poi onorare.(98) Troppo grande è il bene che la Chiesa e l'intera società s'attendono dal matrimonio e dalla famiglia su di esso fondata per non impegnarsi a fondo in questo specifico ambito pastorale. Matrimonio e famiglia sono istituzioni che devono essere promosse e difese da ogni possibile equivoco sulla loro verità, perché ogni danno arrecato ad esse è di fatto una ferita che si arreca alla convivenza umana come tale.

DIONIGI TETTAMANZI

IL SIGNORE E' VICINO A CHI HA IL CUORE FERITO (Salmo 34,19)

Lettera agli sposi in situazione di separazione, divorzio e nuova unione

2008

IL PERCHE' DELL'ASTENSIONE DALLA COMUNIONE EUCHARISTICA

Sempre dal senso della parola del Signore deriva l'indicazione della Chiesa riguardo all'*impossibilità di accedere alla comunione eucaristica* per gli sposi che vivono stabilmente un secondo legame sponsale.

Ma perché?

Perché nell'Eucaristia abbiamo il segno dell' amore sponsale indissolubile di Cristo per noi; un amore, questo, che viene oggettivamente contraddetto dal "segno infranto" di sposi che hanno chiuso una esperienza matrimoniale e vivono un secondo legame. Comprendete, così, che la norma della Chiesa non esprime un giudizio sul valore affettivo e sulla qualità della relazione che unisce i divorziati risposati. Il fatto che spesso queste relazioni siano vissute con senso di responsabilità e con amore nella coppia e verso i figli è una realtà che non sfugge alla Chiesa e ai suoi pastori. Non c'è dunque un giudizio sulle persone e sul loro vissuto, ma una norma necessaria a motivo del fatto che queste nuove unioni nella loro realtà oggettiva non possono esprimere il segno dell'amore unico, fedele, indiviso di Gesù per la Chiesa.

E' chiaro che la norma che regola l'accesso alla comunione eucaristica non si riferisce ai coniugi in crisi o semplicemente separati: secondo le dovute disposizioni spirituali, essi possono regolarmente accostarsi ai sacramenti della confessione e della comunione eucaristica. Lo stesso si deve dire anche per chi ha dovuto subire ingiustamente il divorzio, ma considera il matrimonio celebrato religiosamente come l'unico della propria vita e ad esso vuole restare fedele.

E' comunque errato ritenere che la norma regolante l'accesso alla comunione eucaristica significhi che i coniugi divorziati risposati siano esclusi da una vita di fede e di carità effettivamente vissuta all'interno della comunità ecclesiale.

AL CUORE DELLA VITA DI FEDE NEL SEGNO DELL'ATTESA

La vita cristiana ha certo il suo vertice nella partecipazione piena all'Eucarestia, ma non è riducibile soltanto al suo vertice. Potersi comunicare nella Messa è certamente per i cristiani di singolare importanza e di grande significato, ma la ricchezza della vita della comunità ecclesiale, che è fatta di moltissime cose condivisibili da tutti, resta a disposizione e alla portata anche di chi non può accostarsi alla santa comunione. La stessa partecipazione alla celebrazione eucaristica nel Giorno del Signore comporta anzitutto l'ascolto attento della parola di Dio e l'invocazione comune fatta allo Spirito perché ci renda capaci di riviverla con fedeltà nell'attesa del Signore che viene.

Vi chiedo perciò di partecipare con fede alla celebrazione eucaristica anche se non potete accostarvi alla comunione.

In una sua recente lettera il Papa Benedetto XVI diceva che i divorziati risposati "nonostante la loro situazione, continuano ad appartenere alla Chiesa, che li segue con speciale attenzione, nel desiderio che coltivino, per quanto possibile, uno stile cristiano di vita attraverso la partecipazione alla santa Messa, pur senza ricevere la Comunione, l'ascolto della Parola di Dio, l'Adorazione eucaristica, la preghiera, la partecipazione alla vita comunitaria, il dialogo confidente con un sacerdote o un maestro di vita spirituale, la dedizione alla carità vissuta, le opere di penitenza, l'impegno educativo verso i figli" (*Sacramentum caritatis*, n. 29).

Chiedo dunque a voi, sposi divorziati risposati, di *non allontanarvi dalla vita di fede e dalla vita di Chiesa*. Chiedo di partecipare alla celebrazione eucaristica nel Giorno del Signore.

Anche a voi è rivolta la chiamata alla novità di vita che ci è donata nello Spirito.

Anche a vostra disposizione sono i molti mezzi della Grazia di Dio.

Anche da voi la Chiesa attende una presenza attiva e una disponibilità a servire quanti hanno bisogno del vostro aiuto.

E penso anzitutto al grande compito educativo che come genitori molti di voi sono chiamati a svolgere e alla cura di relazioni positive da realizzare con le famiglie di origine.

Penso poi alla testimonianza semplice, se pur sofferta, di una vita cristiana fedele alla preghiera e alla carità.

E ancora penso anche a come voi stessi, a partire dalla vostra concreta esperienza, potrete essere di aiuto ad altri fratelli e sorelle che attraversano momenti e situazioni simili o vicine alle vostre.

In particolare per la situazione di alcuni di voi ripeto quanto ha scritto Giovanni Paolo II: "E' doveroso anche riconoscere il valore della testimonianza di quei coniugi che, pur essendo stati abbandonati dal partner, con la forza della fede e della speranza cristiana non sono passati ad una nuova unione: anche questi coniugi danno un'autentica testimonianza di fedeltà, di cui il mondo oggi ha grande bisogno. Per tale motivo devono essere incoraggiati e aiutati, dai pastori e dai fedeli della Chiesa" (*Familiaris consortio*, n. 20).

Costi dei Tribunali ecclesiastici regionali - Aggiornamento 2007

Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 22-25 gennaio 2007, ha deliberato di aggiornare le tabelle dei costi e dei servizi dei Tribunali ecclesiastici regionali per le cause di nullità matrimoniale. La determinazione entra in vigore il 1° marzo.

Entità della remunerazione per gli operatori dei Tribunali ecclesiastici regionali

Sacerdoti	
1. Vicario giudiziale	€ 1.367,00
2. Vicario giudiziale aggiunto	€ 1.282,00
3. Giudice a tempo pieno	€ 1.282,00
4. Giudice a tempo parziale	€ 1.197,00
5. Giudice occasionale	remunerazione a prestazione: - sessione istruttoria: € 21,00 - voto: € 78,00 - voto con sentenza: € 152,00 - voto con decreto: € 105,00
6. Difensore del vincolo a tempo pieno	€ 1.139,00
7. Difensore del vincolo occasionale	remunerazione a prestazione: - sessione istruttoria: € 17,00 - <i>animadversiones</i> : € 89,00
8. Cancelliere e notaio a tempo pieno	remunerazione pari al valore risultante dai punti spettanti nel sistema di sostentamento del clero

Ministri laici	
1. Giudice a tempo pieno	€ 2.784,00 lordi
2. Giudice occasionale	remunerazione a prestazione: - sessione istruttoria: € 21,00 - voto: € 78,00 - voto con sentenza: € 152,00 - voto con decreto: € 105,00
3. Difensore del vincolo	remunerazione a prestazione:

	- sessione istruttoria:	€ 17,00
	- animadversiones:	€ 89,00

Patroni stabili	
1. Patrono stabile sacerdote	€ 1.139,00
2. Patrono stabile laico	€ 2.205,00 lordi

Costi delle perizie d'ufficio nelle cause di nullità matrimoniale

	costo minimo	costo massimo
1. perizia psichiatrica e psicologica	€ 420,00	€ 650,00
2. perizia ginecologica e andrologica	€ 260,00	€ 360,00
3. perizia grafologica	€ 190,00	€ 295,00

Costi delle rogatorie e delle perizie richieste dai Tribunali regionali ai Tribunali diocesani

1. deposizione di una parte in causa	€ 54,00	
2. deposizione di un teste	€ 27,00	
3. sessione deserta	€ 13,00	
	costo minimo	costo massimo
4. perizia psichiatrica o psicologica	€ 420,00	€ 650,00
5. perizia ginecologica o andrologica	€ 260,00	€ 360,00
6. perizia grafologica	€ 190,00	€ 295,00

Onorari degli avvocati e dei procuratori nelle cause di nullità matrimoniale

	minimo	Massimo
1. onorario complessivo per il patrocinio nel processo di primo grado e nel processo di appello a norma del can. 1682 § 2		
a. onorario dell'avvocato	€ 1.500,00	€ 2.850,00
b. onorario del procuratore (se distinto dall'avvocato)	€ 300,00	
2. onorario per il patrocinio nel processo di appello con rito ordinario		
a. onorario dell'avvocato	€ 575,00	€ 1.150,00
b. onorario del procuratore (se distinto dall'avvocato)	€ 300,00	

Contributo di concorso ai costi della causa richiesto alle parti

1. parte attrice	€ 500,00
2. parte convenuta (se costituita con patrono)	€ 250,00

Tribunali Ecclesiastici Italiani

Regioni	Tribunale di 1^ istanza	Tribunale di 2^ istanza
PIEMONTE	TORINO	MILANO
LIGURIA	GENOVA	TORINO
LOMBARDIA	MILANO	GENOVA
VENETO	VENEZIA	MILANO
ROMAGNA	BOLOGNA	VENEZIA
EMILIA	MODENA	BOLOGNA
TOSCANA	FIRENZE	BOLOGNA
MARCHE	FERMO	FIRENZE
UMBRIA	PERUGIA	FIRENZE
ABRUZZO	CHIETI	BENEVENTO
LAZIO	1° GRADO VICARIATO URBE	2° GRADO VICARIATO URBE
CAMPANIA (NA- CE - AV)	NAPOLI	2° GRADO VICARIATO URBE
CAMPANIA (BN)	BENEVENTO	NAPOLI
CAMPANIA (SA) BASILICATA	SALERNO	NAPOLI
PUGLIA	BARI	BENEVENTO
CALABRIA	REGGIO CALABRIA	NAPOLI
SARDEGNA	CAGLIARI	NAPOLI
SICILIA	PALERMO	NAPOLI

Tribunale Eccl. Regionale Piemontese (I e II istanza): Torino, via Arcivescovado, 12;
 Tribunale Eccl. Regionale Lombardo (I e II istanza): Milano, piazza Fontana, 2;
 Tribunale Eccl. Regionale Ligure (I e II istanza): Genova, via Serra 6/c (cancello) 16122;
 Tribunale Eccl. Regionale Emiliano (I istanza): Modena, via Balugola, 28;
 Tribunale Eccl. Regionale Triveneto (I e II istanza): Padova, via Roma, 82;
 Tribunale Eccl. Regionale Flaminio (I e II istanza): Bologna, via del Monte, 3;
 Tribunale Eccl. Regionale Etrusco (I e II istanza); Firenze, Corso, 8;
 Tribunale Eccl. Regionale Umbro (I istanza): Perugia, piazza IV novembre, 6;
 Tribunale Eccl. Regionale Piceno (I istanza): Fermo (AP), via Sisto V, 3;
 Tribunale Eccl. di Appello Vicariato di Roma (II istanza); Roma, p.za S.Giovanni in Laterano, 6;
 Tribunale Eccl. Regionale del Lazio (I istanza); Roma, piazza S.Giovanni in Laterano, 6;
 Tribunale Eccl. Regionale Abruzzese (I istanza): Chieti, via N.Vernia, 5;
 Tribunale Eccl. Interdiocesano di Benevento (I e II istanza): Benevento, piazza Orsini, 27;
 Tribunale Eccl. Interdiocesano Salernitano Lucano (I istanza): Salerno, Curia Arcivescovile;
 Tribunale Eccl. Regionale Campano (I e II istanza): Napoli, Largo Donnaregina, 22;
 Tribunale Eccl. Regionale Pugliese (I istanza): Bari, p.za Arcivescovi Bisanzio e Rainaldo, 14;
 Tribunale Eccl. Regionale Calabro (I istanza): Reggio Calabria, via T.Campanella, 63;
 Tribunale Eccl. Regionale Siculo (I istanza): Palermo, corso Calatafimi, 1043;
 Tribunale Eccl. Regionale Sardo (I istanza): Cagliari, via Cogoni, 9.

Indice

BIBBIA	2
Concilio di Trento, DECRETO SUL MATRIMONIO 1563	4
CTI, SEDICI TESI DI CRISTOLOGIA SUL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 1977	4
GIOVANNI PAOLO II <i>FAMILIARIS CONSORTIO</i> 1981	5
CODICE DI DIRITTO CANONICO 1983	8
CODICE CIVILE art. 117 – 129 bis	14
Legge 25marzo1985, n.121 che apporta modifiche al CONCORDATO LATERANENSE	18
CEI, DIRETTORIO DI PASTORALE FAMILIARE 1993	20
DECRETO GENERALE DELLA CEI "IL MATRIMONIO CANONICO" 1990	27
CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA (1992)	28
CDF, LETTERA CIRCA LA RECEZIONE DELLA COMUNIONE EUCARISTICA DA PARTE DI FEDELI DIVORZIATI RISPOSATI 1994	30
GIOVANNI PAOLO II <i>Discorso al TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA</i> 2000	32
ISTRUZIONE PER LE CAUSE DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO <i>DIGNITAS CONNUBII</i> 2005	35
BENEDETTO XVI <i>SACRAMENTUM CARITATIS</i> 2007	35
DIONIGI TETTAMANZI IL SIGNORE E' VICINO A CHI HA IL CUORE FERITO 2008	37
Costi dei Tribunali ecclesiastici regionali - Aggiornamento 2007	38
Competenze e sedi dei Tribunali	40